

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI**

approvato dall'Assemblea nella riunione del 13 giugno 2007

## **INDICE**

### **TITOLO I – ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ**

- Art. 1 – Funzioni della Società*
- Art. 2 – Intermediazione*
- Art. 3 – Reprografia e riproduzione privata ad uso personale*
- Art. 4 – Sezioni*
- Art. 5 – Opere assegnate e diritti tutelati*

### **TITOLO II – ASSOCIATI E MANDANTI**

#### **CAPO I – ASSOCIATI**

##### **Sezione I – Rapporto associativo**

- Art. 6 – Modalità di associazione*
- Art. 7 – Ditta individuale*
- Art. 8 – Accettazione della domanda*
- Art. 9 – Durata del rapporto associativo*
- Art. 10 – Effetti del rapporto associativo*
- Art. 11 – Utilizzazioni “on line”*
- Art. 12 – Categorie e qualifiche*
- Art. 13 – Denominazione o ragione sociale*
- Art. 14 – Pseudonimo e nome d'arte*
- Art. 15 – Associato onorario*

**Sezione II – Obblighi degli associati**

- Art. 16 – Obblighi di comportamento*
- Art. 17 – Quote e contributi*
- Art. 18 – Esenzioni*
- Art. 19 – Decadenza*
- Art. 20 – Comunicazione di atti e deliberazioni*

**CAPO II – MANDANTI**

**Sezione I – Norme generali**

- Art. 21 – Mandati individuali*
- Art. 22 – Modalità di esercizio della tutela*

**Sezione II – Mandanti titolari di diritti d'autore**

- Art. 23 – Conferimento del mandato*

**Sezione III – Mandanti titolari di diritti connessi**

- Art. 24 – Comitato per i diritti connessi*
- Art. 25 – Conferimento del mandato per i diritti connessi*

**CAPO III – SANZIONI**

- Art. 26 – Definizione delle sanzioni*
- Art. 27 – Applicazione delle sanzioni*
- Art. 28 – Comitati disciplinari*
- Art. 29 – Commissione dei ricorsi*
- Art. 30 – Sospensione dell'applicazione della sanzione*
- Art. 31 – Avvio del procedimento disciplinare*
- Art. 32 – Attività del Comitato disciplinare*
- Art. 33 – Radiazione*
- Art. 34 – Procedimento davanti alla Commissione dei ricorsi*
- Art. 35 – Comunicazione delle sanzioni disciplinari e loro pubblicità*

**TITOLO III – PROTEZIONE DELLE OPERE**

**CAPO I – NORME COMUNI**

**Sezione I – Modalità di esercizio della protezione delle opere**

- Art. 36 – Dichiarazione dell'opera*
- Art. 37 – Protezione delle opere*
- Art. 38 – Collocamento dell'opera*
- Art. 39 – Accordi relativi ad impegni dell'autore*
- Art. 40 – Azioni a difesa dei diritti d'autore*

**Sezione II – Dichiarazione delle opere**

- Art. 41 – Bollettino di dichiarazione*
- Art. 42 – Deposito delle opere*
- Art. 43 – Dichiarazione e deposito per via telematica*
- Art. 44 – Quote minime riservate agli autori*
- Art. 45 – Prova della legittimità dei diritti dichiarati*
- Art. 46 – Divieti*

**Sezione III – Territori sui quali si estende la protezione dell'opera dichiarata**

- Art. 47 – Rapporti con società di autori o enti stranieri*

**Sezione IV – Cessione di diritti o di proventi**

- Art. 48 – Cessioni di diritti*
- Art. 49 – Cessioni di proventi*

**CAPO II – SEZIONE MUSICA**

**Sezione I – Competenza della Sezione**

- Art. 50 – Opere assegnate e diritti tutelati*
- Art. 51 – Altri compiti della Sezione*
- Art. 52 – Opere di soggetti non rappresentati*
- Art. 53 – Riserve sul collocamento delle opere*

**Sezione II – Requisiti di associazione**

- Art. 54 – Accertamento delle categorie e qualifiche dichiarate*

**Sezione III – Dichiarazione delle opere**

- Art. 55 – Dichiarazione delle opere*
- Art. 56 – Deposito dell'esemplare dell'opera*
- Art. 57 – Riserva sull'accettazione del titolo dell'opera*

**Sezione IV – Ripartizione dei proventi**

- Art. 58 – Opere straniere*
- Art. 59 – Opere di uno o più associati o mandanti presenti nelle medesime programmazioni musicali. Eccezioni*
- Art. 60 – Norme di compilazione e consegna dei programmi musicali*
- Art. 61 – Irregolarità o inesattezze dei programmi musicali. Esclusione dalla ripartizione*
- Art. 62 – Ripartizione dei proventi*
- Art. 63 – Cessione di diritti*
- Art. 64 – Cessione di proventi*

**Sezione V – Obblighi degli associati le cui opere sono assegnate alla Sezione**

- Art. 65 – Comportamento scorretto*
- Art. 66 – Sonorizzazione o sincronizzazione delle opere cinematografiche e assimilate*

### **CAPO III – SEZIONE CINEMA E OPERE ASSIMILATE**

#### **Sezione I – Competenza della Sezione**

- Art. 67 – Opere assegnate e diritti tutelati*
- Art. 68 – Altri compiti della Sezione*

#### **Sezione II – Requisiti di associazione**

- Art. 69 – Accertamento delle categorie e qualifiche dichiarate*

#### **Sezione III – Dichiarazione delle opere. Ripartizione dei proventi. Obblighi degli associati le cui opere sono assegnate alla Sezione.**

- Art. 70 – Dichiarazione delle opere. Norme generali*
- Art. 71 – Dichiarazione delle opere. Norme particolari per gli adattatori*
- Art. 72 – Dichiarazione delle opere. Norme particolari per gli autori*
- Art. 73 – Deposito dell'esemplare dell'opera*
- Art. 74 – Pseudonimo e nome d'arte*
- Art. 75 – Ripartizione dei proventi tra i coautori dell'opera*
- Art. 76 – Cessione di proventi*

### **CAPO IV – SEZIONE DRAMMATICA E OPERE RADIOTELEVISIVE (DOR )**

#### **Sezione I – Competenza della Sezione**

- Art. 77 – Opere assegnate e diritti tutelati*

#### **Sezione II – Requisiti di associazione**

- Art. 78 – Accertamento delle categorie e qualifiche dichiarate*
- Art. 79 – Pseudonimo*

#### **Sezione III – Dichiarazione delle opere. Ripartizione dei proventi. Obblighi degli associati le cui opere sono assegnate alla Sezione**

- Art. 80 – Dichiarazione delle opere*
- Art. 81 – Collocamento delle opere. Riserve ed eccezioni*
- Art. 82 – Misura dei compensi. Riserve ed eccezioni*
- Art. 83 – Permessi di rappresentazione. Rifiuto o revoca*
- Art. 84 – Sottotitoli*
- Art. 85 – Cessione di proventi*
- Art. 86 – Delegazione di pagamento*

### **CAPO V – SEZIONE OPERE LETTERARIE E ARTI FIGURATIVE (OLAF)**

#### **Sezione I – Competenza della Sezione**

- Art. 87 – Opere assegnate e diritti tutelati*
- Art. 88 – Altri compiti della Sezione*

**Sezione II – Requisiti di associazione**

*Art. 89 – Accertamento delle categorie e qualifiche dichiarate*

**Sezione III — Dichiarazione delle opere. Ripartizione dei proventi.**

**Obblighi degli associati le cui opere sono assegnate alla Sezione**

*Art. 90 – Protezione delle opere della letteratura*

*Art. 91 – Protezione delle opere delle arti figurative e delle opere fotografiche*

*Art. 92 – Protezione delle opere delle arti figurative e delle opere fotografiche. Riserve ed eccezioni*

**CAPO VI – SEZIONE LIRICA**

**Sezione I – Competenza della Sezione**

*Art. 93 – Opere assegnate e diritti tutelati*

*Art. 94 – Altri compiti della Sezione*

**Sezione II – Requisiti di associazione.**

*Art. 95 – Accertamento delle categorie e qualifiche dichiarate*

**Sezione III – Dichiarazione delle opere. Obblighi degli associati le cui opere sono assegnate alla Sezione**

*Art. 96 – Dichiarazione delle opere. Documentazione*

**Sezione IV – Collocamento. Misura dei compensi. Ripartizione dei proventi**

*Art. 97 – Collocamento delle opere. Riserve ed eccezioni*

*Art. 98 – Misura dei compensi. Riserve ed eccezioni*

*Art. 99 – Permessi di rappresentazione. Rifiuto e revoca*

*Art. 100 – Delegazione di pagamento*

**TITOLO IV – RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI PROVENTI**

*Art. 101 – Ordinanza di ripartizione*

*Art. 102 – Conti degli associati. Pseudonimo*

*Art. 103 – Liquidazione dei conti degli associati*

*Art. 104 – Sospensione o annullamento della liquidazione del conto*

*Art. 105 – Conservazione della documentazione*

*Art. 106 – Accesso alla documentazione. Normativa*

*Art. 107 – Reclamo*

*Art. 108 – Acconti e anticipi*

*Art. 109 – Restituzione dell'eccedenza*

*Art. 110 – Accantonamento dei proventi*

## **TITOLO V – ORGANI E ORGANISMI DELLA SOCIETÀ**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 111 – Norme procedurali*
- Art. 112 – Organi sociali. Convocazione*
- Art. 113 – Comitati*
- Art. 114 – Dipendenti della Società membri degli organi collegiali*
- Art. 115 – Compensi e indennità*
- Art. 116 – Assenza ingiustificata e decadenza dalla carica*
- Art. 117 – Codice di comportamento*

### **CAPO II – ORGANI**

#### **Sezione I – Assemblea**

- Art. 118 – Convocazione*
- Art. 119 – Validità delle riunioni*
- Art. 120 – Cooptazione*

#### **Sezione II – Consiglio di Amministrazione**

- Art. 121 – Riunioni*
- Art. 122 – Segretario*
- Art. 123 – Compiti*

#### **Sezione III – Commissioni di Sezione**

- Art. 124 – Composizione delle Commissioni di Sezione*
- Art. 125 – Riunioni*
- Art. 126 – Compiti*

#### **Sezione IV – Ufficio di Controllo Interno**

- Art. 127 – Ufficio di Controllo Interno*

## **TITOLO VI – CONCILIAZIONE E ARBITRATO**

### **CAPO I – CONCILIAZIONE**

- Art. 128 – Apertura del procedimento*
- Art. 129 – Processo verbale*
- Art. 130 – Estensione ai non associati*

### **CAPO II – ARBITRATO**

- Art. 131 – Nomina del terzo arbitro*
- Art. 132 – Contenuto dell'istanza*
- Art. 133– Costituzione del Collegio in presenza di clausola compromissoria*
- Art. 134 – Tentativo di conciliazione*
- Art. 135 – Spese del giudizio*

## **TITOLO VII – AMMINISTRAZIONE**

- Art. 136 – Esercizio*
- Art. 137 – Bilancio preventivo*
- Art. 138 – Bilancio di esercizio*
- Art. 139 – Riserve e risultato di esercizio*
- Art. 140 – Separazione contabile*
- Art. 141 – Pubblicazione del bilancio*
- Art. 142 – Impiego delle risorse finanziarie*
- Art. 143 – Crediti della Società*
- Art. 144 – Quote di spettanza*
- Art. 145 – Contabilità sezionali*

## **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 146 – Norma transitoria per la Sezione Cinema*
- Art. 147 – Pubblicazione degli atti sociali*
- Art. 148 – Entrata in vigore del Regolamento Generale*

## **TITOLO I – ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ**

### **Art. 1 – Funzioni della Società**

1. La Società svolge le funzioni previste dall'art. 1 dello Statuto ed esplica la propria attività in Italia e all'estero, anche tramite proprie rappresentanze, nel rispetto delle normative nazionali, internazionali e di quelle dell'Unione Europea.

2. La Società svolge la propria attività in conformità con le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti e nell'interesse dei propri associati, nonché di coloro che, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dello Statuto, le abbiano conferito mandato.

### **Art. 2 – Intermediazione**

1. L'esercizio delle attività di intermediazione di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) dello Statuto, si attua in particolare mediante:

- a) la concessione, in nome proprio e per conto e nell'interesse dei propri associati e mandanti, di licenze ed autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere protette dalla legge;
- b) la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivino dall'utilizzazione delle opere stesse.

2. A fronte dell'esercizio dell'attività di intermediazione, la Società, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, trattiene sui compensi riscossi le quote di propria spettanza, nella misura determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 3 – Reprografia e riproduzione privata ad uso personale**

1. La Società svolge le attività attinenti alla riscossione dei compensi previsti dalla legislazione vigente in materia di reprografia e di riproduzione privata ad uso personale.
2. I compensi per la riproduzione privata ad uso personale spettanti agli aventi diritto amministrati dalla Società sono suddivisi tra le Sezioni con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere formulato da un apposito comitato intersezionale nominato ai sensi di questo Regolamento e tenuto conto dell'utilizzazione dei vari repertori.

### **Art. 4 – Sezioni**

1. Le opere sono assegnate alle seguenti Sezioni: Musica, Cinema e opere assimilate, Drammatica e Opere Radiotelevisive (DOR), Opere Letterarie e Arti Figurative (OLAF), Lirica.
2. Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie Sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli previsti dall'art. 5 ed in genere tutti i diritti di utilizzazione economica la cui tutela è affidata alla Società dalla legislazione vigente.
3. Possono altresì essere amministrati dalle Sezioni i diritti di utilizzazione economica per i quali sia conferito dai titolari specifico mandato.

### **Art. 5 – Opere assegnate e diritti tutelati**

1. La Sezione Musica è competente per l'amministrazione delle opere e dei diritti come di seguito indicato:
  - A) Opere assegnate: composizioni sinfoniche e composizioni musicali di vario genere, compresi i relativi eventuali testi letterari; brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe.
  - B) Diritti tutelati:
    - a) diritto di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica e quella realizzata con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione;
    - b) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione;
    - c) diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
    - d) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione meccanica e alla distribuzione degli esemplari dell'opera;
    - e) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci ed immagini.
2. La Sezione Cinema e opere assimilate è competente per l'amministrazione delle opere e dei diritti come di seguito indicato:
  - A) Opere assegnate: opere cinematografiche ed opere a queste assimilate, che comprendono le opere a contenuto narrativo o documentaristico realizzate appositamente per la distribuzione o per la comunicazione al pubblico con qualunque mezzo audiovisivo, con l'apporto creativo congiunto dei coautori dell'opera cinematografica indicati dall'art. 44 della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, che producono risultati espressivi analoghi a quelli dell'opera cinematografica.



B) Diritti tutelati:

- a) diritto di proiezione in pubblico, in qualunque modo e con qualunque procedimento tecnico realizzata;
- b) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione;
- c) diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- d) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione meccanica e alla distribuzione degli esemplari dell'opera;
- e) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci ed immagini.

3. La Sezione Drammatica e Opere Radiotelevisive (DOR) è competente per l'amministrazione delle opere e dei diritti come di seguito indicato:

A) Opere assegnate: opere drammatiche, operette, riviste, commedie musicali, opere analoghe drammatico-musicali ed opere create appositamente per la comunicazione al pubblico mediante radiotelevisione o qualunque altro mezzo di diffusione a distanza.

B) Diritti tutelati:

- a) diritto di pubblica rappresentazione, compresa la pubblica utilizzazione a mezzo di riproduzione cinematografica o realizzata con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione;
- b) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione;
- c) diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- d) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione meccanica e alla distribuzione degli esemplari dell'opera;
- e) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci ed immagini.

4. La Sezione Opere Letterarie e Arti Figurative (OLAF) è competente per l'amministrazione delle opere e dei diritti come di seguito indicato:

A) Opere assegnate:

- I. opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, compresi i programmi per elaboratore;
- II. opere delle arti plastiche e figurative, comunque espresse, e opere fotografiche.

B) Diritti tutelati:

- i) per le opere sub A) I.:

- a) diritti di lettura e recitazione in pubblico, compresa la pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o realizzate con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione;
- b) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione;

- c) diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, con esclusione delle utilizzazioni delle opere in forma grafica;
- d) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione meccanica (con esclusione della riproduzione grafica o a stampa) e alla distribuzione degli esemplari così riprodotti, compresa la riproduzione effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

- ii) per le opere sub A) II.:

- a) diritti di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o realizzata con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione;
- b) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione televisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in televisione;
- c) diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- d) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e immagini, alla riproduzione meccanica e alla distribuzione degli esemplari dell'opera, comprese la riproduzione a stampa e la riproduzione effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo;
- e) diritto dell'autore di un'opera d'arte, compresi gli originali dei manoscritti di opere di qualunque genere, sulle vendite dell'originale successive alla prima.

5. La Sezione Lirica è competente per l'amministrazione delle opere e dei diritti come di seguito indicato:

- A) Opere assegnate: opere liriche, oratori, opere analoghe drammatico-musicali, balletti, opere coreografiche ed assimilabili.
- B) Diritti tutelati:
  - a) diritto di pubblica rappresentazione ed esecuzione, compresa la pubblica utilizzazione a mezzo di riproduzione cinematografica o realizzate con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione;
  - b) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione;
  - c) diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
  - d) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione meccanica e alla distribuzione degli esemplari dell'opera;
  - e) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci ed immagini.

6. Le opere create per la radiodiffusione, per la televisione e quelle cosiddette multimediali, sono assegnate alle Sezioni in considerazione del proprio genere.

## TITOLO II – ASSOCIATI E MANDANTI

### CAPO I – ASSOCIATI

## SEZIONE I – RAPPORTO ASSOCIATIVO

### *Art. 6 – Modalità di associazione*

1. Le persone fisiche o giuridiche (società o enti) che hanno i requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, dello Statuto possono, a loro richiesta, essere associate alla Società sottoscrivendo apposita domanda, secondo il modello approvato dal Direttore Generale.

2. La Società può richiedere per le persone fisiche l'esibizione dei certificati di nascita, di cittadinanza, di residenza, del certificato generale del casellario giudiziale e degli altri documenti previsti da obblighi di legge. È ammessa l'autocertificazione ai sensi di legge.

3. Ferme restando le particolari disposizioni per le varie Sezioni, qualora l'associazione sia richiesta da una società o da un ente devono essere esibite copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, certificazioni attestanti la nazionalità e la sede sociale, nonché idoneo documento dal quale risulti chi ne abbia la legale rappresentanza. Deve essere altresì esibito il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal quale risulti l'attività svolta e gli altri documenti previsti da obblighi di legge. È ammessa l'autocertificazione ai sensi di legge.

4. Alle persone fisiche e giuridiche che hanno, rispettivamente, la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato membro dell'Unione Europea, può essere richiesta, ai fini dell'associazione, l'esibizione di certificati e documenti equivalenti o analoghi a quelli previsti nei commi precedenti per gli interessati italiani, secondo l'ordinamento dello Stato di appartenenza.

5. In caso di associazione di una ditta individuale non avente personalità giuridica, i rapporti si stabiliscono unicamente con chi ne sia il titolare. In caso di società di fatto i soci debbono designare fra di loro quello nei cui confronti debbono intercorrere i rapporti con la Società.

6. Le persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 dello Statuto, aderenti a società di gestione collettiva straniera, sono tenute all'atto della presentazione della domanda di associazione a dichiarare gli impegni assunti con la società di appartenenza, sia per ciò che attiene ai diritti che all'estensione territoriale del mandato.

7. L'associato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai dati forniti all'atto dell'associazione. La Società è esentata da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo di dati inesatti o non aggiornati ascrivibile al fatto dell'associato.

### *Art. 7 – Ditta individuale*

1. L'acquisto da parte di un non associato di un'azienda in forma di ditta individuale il cui titolare sia associato o mandante non costituisce titolo per l'associazione del nuovo proprietario dell'azienda.

2. Il nuovo proprietario può ottenere l'associazione quando risulti che egli abbia in proprio i requisiti prescritti dalle norme delle singole Sezioni.

3. Qualora il nuovo proprietario non abbia i requisiti o non intenda instaurare un rapporto associativo o di mandato, la Società sarà comunque tenuta a corrispondere gli importi che, dalle operazioni di ripartizione, risultino di spettanza dell'azienda prima del suo acquisto.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, altresì, nel caso di acquisto del fondo editoriale di un'azienda associata.

### **Art. 8 – Accettazione della domanda**

1. Sulle domande di associazione delibera il Presidente, previa verifica da parte degli Uffici della sussistenza dei requisiti richiesti. In caso di accettazione, la delibera determina la data di decorrenza del rapporto associativo.

2. In caso di rigetto della domanda è ammesso ricorso, da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di Amministrazione che decide in via definitiva.

### **Art. 9 – Durata del rapporto associativo**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 4, dello Statuto, l'associato può chiedere la risoluzione anticipata del rapporto con un preavviso di almeno novanta giorni prima della scadenza di ogni periodo annuale di durata del rapporto associativo, con effetto dal periodo annuale successivo a quello di presentazione della richiesta. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione.

2. In ogni caso, l'associato resta vincolato per l'intero periodo di durata degli impegni assunti dalla Società, nell'interesse dell'associato stesso, anteriormente alla data di cessazione del rapporto.

3. L'associazione si intende limitata alla durata del diritto, se questo abbia durata inferiore alla durata del rapporto associativo.

### **Art. 10 – Effetti del rapporto associativo**

1. Salvo quanto previsto per le singole Sezioni, l'associazione comporta:

- a) il conferimento alla Società del mandato esclusivo sia per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 5 che per l'amministrazione dei diritti a compenso in Italia e all'estero, limitatamente alla competenza della Sezione alla quale l'opera è assegnata;
- b) l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbia o acquisti diritti.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 11 l'associato ha facoltà di limitare il mandato a determinati territori e di escludere uno o più dei diritti elencati dall'art. 5.

3. Tali facoltà devono essere esercitate, tramite compilazione ed inoltro di apposito modulo predisposto dalla Società, all'atto dell'associazione o con un preavviso di almeno novanta giorni prima della scadenza di ogni periodo annuale di durata del rapporto associativo, con effetto dal periodo annuale successivo a quello di presentazione della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la competente Commissione di Sezione, può, con propria delibera, dettare ulteriori norme relative all'esercizio delle citate facoltà.

4. L'associato non può vantare alcun diritto in ordine alla ripartizione e liquidazione dei proventi globali per utilizzazioni anteriori alla data di dichiarazione delle opere o al riconoscimento, se successivo, delle singole qualifiche dichiarate ovvero alla data di conferimento dei diritti.

### **Art. 11 – Utilizzazioni "on line"**

1. L'associato ha facoltà di escludere dal mandato i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico limitatamente alle utilizzazioni sulle reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe forme di fruizione delle opere, distintamente per:

- a. utilizzazioni interattive;
- b. utilizzazioni non interattive.

2. Tale facoltà deve essere esercitata, tramite compilazione ed inoltro di apposito modulo predisposto dalla Società, all'atto dell'associazione o con un preavviso di almeno novanta giorni prima della scadenza di ogni periodo annuale di durata del rapporto associativo, con effetto dal periodo annuale successivo a quello di presentazione della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la competente

Commissione di Sezione, può, con propria delibera, dettare ulteriori norme relative all'esercizio delle citate facoltà.

3. Le categorie di utilizzazione di cui al comma 1 potranno essere periodicamente aggiornate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione in relazione all'evoluzione del mercato delle utilizzazioni "on line", dandone idonea comunicazione agli associati.

### **Art. 12 – Categorie e qualifiche**

1. I titolari di diritti di cui all'art. 2 dello Statuto sono associati per le categorie e per le qualifiche determinate con delibera del Consiglio di Amministrazione su parere delle competenti Commissioni di Sezione.

2. La qualifica dichiarata nella domanda di associazione e sui bollettini di dichiarazione delle opere per le categorie di autore, editore, produttore o concessionario di opere cinematografiche, concessionario e cessionario di diritti amministrati dalla Sezione DOR, può essere accertata dalla Società, per gli effetti determinati dalle particolari disposizioni per le varie Sezioni, anche in ordine alla ripartizione dei diritti.

3. A tal fine è in facoltà della Società di eseguire gli opportuni accertamenti, con le modalità fissate per le varie Sezioni.

4. All'associato possono essere anche riconosciute, agli effetti sociali, più qualifiche nell'ambito della stessa categoria.

5. La Società si riserva comunque la facoltà di effettuare in qualunque momento accertamenti idonei a verificare l'effettivo svolgimento dell'attività dichiarata.

6. Qualora l'attività risulti fittizia, si applicano le sanzioni previste da questo Regolamento.

### **Art. 13 – Denominazione o ragione sociale**

1. L'impresa che richieda, in qualità di editore, produttore, concessionario o cessionario, l'associazione, deve ottenere il preventivo benestare da parte della Società all'uso della denominazione o ragione sociale. La Società può rifiutare il benestare per denominazioni o ragioni sociali che possano ingenerare confusione con nomi, pseudonimi o nomi d'arte, denominazioni o ragioni sociali già legittimamente utilizzati da altri soggetti amministrati, ovvero può esigere che, in tali casi, alla denominazione o ragione sociale siano apportate modifiche, variazioni o integrazioni idonee a differenziarla.

2. La Società non assume responsabilità per le conseguenze che possano derivare dal verificarsi di confusioni che non sia stato possibile evitare con l'adozione della ordinaria diligenza nel corso dell'istruttoria della domanda.

### **Art. 14 – Pseudonimo e nome d'arte**

1. Lo pseudonimo o il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero, anche agli effetti delle disposizioni particolari in materia di impiego di pseudonimi, sono, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, considerati come nomi.

2. All'associato della categoria autori può essere riconosciuto, per le opere assegnate ad ogni Sezione e agli effetti sociali, un solo pseudonimo per ciascuna qualifica.

3. Lo pseudonimo riconosciuto dalla Società non può essere modificato o sostituito prima che siano decorsi quattro anni dal riconoscimento.

4. La Società non potrà accettare pseudonimi già riconosciuti ad altri autori ed ha facoltà di non riconoscere pseudonimi che possano comunque ingenerare confusione con altri nomi o denominazioni, pseudonimi o nomi d'arte di altri autori od editori comunque amministrati dalla Società.

5. La Società potrà richiedere ogni documentazione idonea ad accertare l'acquisita notorietà al pubblico del nome d'arte.

6. La Società non assume responsabilità per le conseguenze che possano derivare dal verificarsi di confusioni che non sia stato possibile evitare con l'adozione della ordinaria diligenza nel corso dell'istruttoria.

7. Le pubbliche utilizzazioni di opere indicate nei programmi degli utilizzatori sotto pseudonimi non riconosciuti dalla Società non concorrono alla ripartizione.
8. Le disposizioni di questo articolo si applicano esclusivamente agli autori.

### **Art. 15 – Associato onorario**

1. L'Assemblea, su proposta motivata del Presidente, sentito il parere delle Commissioni di Sezione, può attribuire a maggioranza assoluta la qualità di associato onorario a personalità della cultura nazionale o internazionale in considerazione di riconosciuti meriti acquisiti nella loro attività professionale e del contributo dato all'incremento e alla diffusione del patrimonio culturale italiano.
2. All'atto della nomina, all'associato onorario può essere attribuito un riconoscimento.
3. L'associato onorario che non acceda al rapporto associativo o non conferisca mandato per la tutela delle proprie opere, non gode dei diritti elettorali, dell'intermediazione della Società e delle prestazioni del Fondo di Solidarietà e non è tenuto ai correlati obblighi.

## **SEZIONE II – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

### **Art. 16 – Obblighi di comportamento**

1. L'associazione comporta l'accettazione degli obblighi nonché delle limitazioni nell'esercizio dei diritti posti dalle norme statutarie e regolamentari e da ogni altra disposizione adottata dai competenti organi della Società.
2. Gli associati devono, altresì, comportarsi correttamente nei rapporti con gli altri associati, con la Società e i suoi dipendenti, con le società e gli enti stranieri che abbiano con la SIAE rapporti di rappresentanza, nonché con i loro iscritti, astenendosi dal commettere atti che rechino ad essi pregiudizio morale o materiale.
3. In caso di scorretto comportamento sono applicabili le sanzioni previste dallo Statuto e da questo Regolamento.

### **Art. 17 – Quote e contributi**

1. L'associato, oltre a corrispondere alla Società le quote d'iscrizione e i contributi associativi annui, deve versare i diritti di segreteria e di rimborso spese per singoli atti, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
2. La misura e le modalità del versamento delle quote d'iscrizione, dei contributi associativi annui e dei diritti di segreteria possono essere diverse in considerazione dell'estensione del mandato conferito, della Sezione cui le opere sono assegnate, delle differenti categorie e qualifiche degli associati.

### **Art. 18 – Esenzioni**

1. Gli associati che abbiano superato l'età di ottanta anni, quelli che fruiscono dei sussidi erogati dalla Società, quelli riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base alle norme di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, possono essere esentati a domanda dal pagamento dei contributi associativi annui con deliberazione del Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Commissione di Sezione competente, può deliberare l'esenzione temporanea, ovvero la sospensione dall'obbligo di pagamento dei contributi associativi annui, a fronte di situazioni di particolare stato di necessità o di rilevante interesse sociale.

### **Art. 19 – Decadenza**

1. La decadenza di cui all'art. 2, comma 4, lett. g) dello Statuto è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all'associato.
2. La delibera acquista efficacia se l'interessato, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, non provvede a corrispondere l'importo dei contributi annui maturati e non pagati, ed a comprovarne per iscritto l'avvenuto pagamento.

### **Art. 20 – Comunicazione di atti e deliberazioni**

1. Gli atti e le deliberazioni degli organi ed organismi della Società e del Direttore Generale indirizzati a singoli associati sono di norma portati a conoscenza degli interessati mediante comunicazione con avviso di ricevimento.
2. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine per gli eventuali ricorsi.
3. Il termine per ricorrere è di trenta giorni, salvo che sia diversamente previsto.

## **CAPO II – MANDANTI**

### **SEZIONE I – NORME GENERALI**

#### **Art. 21 – Mandati individuali**

1. Possono conferire mandato individuale alla Società:
  - a) i titolari di diritti d'autore che abbiano la cittadinanza o la nazionalità di un Paese non aderente alla Unione Europea;
  - b) gli eredi o aventi causa di titolari di diritti d'autore;
  - c) i titolari di diritti d'autore che, pur in possesso dei requisiti previsti per l'associazione, non intendono instaurare il rapporto associativo;
  - d) i titolari di diritti connessi.
2. La Società ha inoltre facoltà di accettare mandati individuali:
  - a) da soggetti già associati e poi radiati, previo parere dell'Assemblea;
  - b) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere in manifestazioni di carattere occasionale o saltuario. L'esercizio di tali mandati viene di volta in volta regolamentato nell'apposito contratto a seconda del carattere e della durata della manifestazione cui si riferisce il mandato.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, deliberare l'accettazione di forme diverse di mandato, previo parere delle competenti Commissioni di Sezione.

#### **Art. 22 – Modalità di esercizio della tutela**

1. I diritti affidati alla Società dai mandanti di cui all'art. 21, comma 1, lettere a), b) e c), sono amministrati con le stesse modalità previste per gli associati, in quanto compatibili.
2. I diritti affidati alla Società dai mandanti di cui all'art. 21, comma 1, lettera d) sono amministrati secondo le specifiche previsioni di questo Regolamento.

## SEZIONE II – MANDANTI TITOLARI DI DIRITTI D’AUTORE

### Art. 23 – Conferimento del mandato

1. Per i titolari di diritti d'autore il rapporto di mandato senza vincolo associativo si instaura tramite la sottoscrizione di contratti di mandato, aventi riferimento alle stesse Sezioni e categorie previste per gli associati.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentite le competenti Commissioni di Sezione, approva lo schema tipo dei contratti di mandato, prevedendo la durata del rapporto, l'estensione e le modalità di esercizio del mandato, l'ammontare dei corrispettivi dovuti alla Società per l'esecuzione del mandato e la possibile applicazione di penali per violazione di obblighi posti a carico dei mandanti, nonché le quote di spettanza della Società per l'amministrazione dei diritti tutelati.

3. Per quanto non previsto negli accordi contrattuali, alle modalità di conferimento del mandato, all'accettazione della domanda, al conferimento dei diritti, al riconoscimento delle qualifiche ed in genere a quanto attiene all'esecuzione del rapporto, si applicano le norme previste per gli associati, in quanto compatibili.

4. Il mandante ha altresì l'obbligo di comportarsi correttamente nei confronti della Società rispettando, in particolare, quanto disposto per gli associati dall'art. 16, comma 2.

5. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale e sentito il parere della Commissione di Sezione competente, può risolvere prima della sua scadenza il rapporto contrattuale con il mandante per fatti che ne rendano incompatibile la prosecuzione.

6. La qualità di associato è incompatibile con l'instaurazione di un rapporto di mandato nell'ambito della stessa Sezione.

## SEZIONE III – MANDANTI TITOLARI DI DIRITTI CONNESSI

### Art. 24 – Comitato per i diritti connessi

1. Al fine di realizzare la rappresentanza dei titolari dei diritti connessi amministrati dalla Società, è istituito il Comitato per i diritti connessi, composto da cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui almeno due scelti tra i mandanti titolari di diritti connessi, tenuto conto delle tipologie e delle differenti caratteristiche dei diritti stessi.

2. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con propria delibera la composizione ed il funzionamento di detto Comitato.

3. Il Comitato svolge funzioni consultive nelle materie afferenti ai diritti connessi amministrati dalla Società, fornendo parere obbligatorio e non vincolante al Consiglio di Amministrazione.

### Art. 25 – Conferimento del mandato per i diritti connessi

1. Per i titolari di diritti connessi il rapporto di mandato senza vincolo associativo si instaura tramite la sottoscrizione di appositi contratti di mandato per specifiche tipologie di diritti connessi.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato di cui all'art. 24, approva lo schema tipo dei contratti di mandato di cui al precedente comma 1, prevedendo le modalità di conferimento dei diritti, la durata del rapporto, le modalità di esercizio del mandato, l'ammontare dei corrispettivi e delle quote di spettanza della Società per l'esecuzione del mandato, la determinazione delle penali per le violazioni di obblighi posti a carico dei mandanti ed ogni altra clausola ritenuta opportuna.



### **CAPO III – SANZIONI**

#### **Art. 26 – Definizione delle sanzioni**

1. All'associato che contravvenga a disposizioni statutarie o regolamentari sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, fatta salva ogni altra azione civile o penale.
2. Le sanzioni sono:
  - a) il richiamo;
  - b) la pena pecuniaria;
  - c) la radiazione.
3. Qualora la pena pecuniaria sia inflitta ad un associato che riveste cariche sociali può essere disposta la sospensione dalle cariche.

#### **Art. 27 – Applicazione delle sanzioni**

1. Il richiamo è inflitto per lievi infrazioni agli obblighi gravanti sull'associato.
2. La pena pecuniaria è inflitta:
  - a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per maggiore gravità di essi;
  - b) per dichiarazioni non rispondenti a verità;
  - c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività della Società.
3. L'ammontare minimo e massimo della pena pecuniaria è fissato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
4. La sospensione dalle cariche sociali eventualmente rivestite è comminata in aggiunta alla pena pecuniaria nei casi di particolare gravità derivanti da inosservanza dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri associati, sia nei confronti della Società stessa.
5. La radiazione è inflitta per fatti che abbiano causato alla Società grave pregiudizio materiale o morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'associato con la Società, incluso l'aver riportato condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con il mantenimento del rapporto associativo. La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della Società, dei diritti del radiato, nonché l'impossibilità di riacquisire la qualità di associato.

#### **Art. 28 - Comitati disciplinari**

1. Le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria, sono inflitte, previa contestazione degli addebiti, da appositi Comitati disciplinari, competenti per ciascuna Sezione.
2. I Comitati disciplinari sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e sono composti dal Direttore Generale, che li presiede, e da quattro associati ciascuno, di cui almeno due designati fra i membri delle rispettive Commissioni di Sezione. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno due dei componenti. In caso di parità dei voti nelle deliberazioni prevale il voto del presidente. Il Direttore della Sezione partecipa alle riunioni con funzioni consultive e di segretario.
3. Qualora la sanzione della pena pecuniaria sia inflitta ad un associato che ricopre cariche sociali, il Comitato disciplinare, in relazione a quanto previsto dall'art. 27 comma 4, formula all'Assemblea motivata proposta per l'applicazione o meno della sospensione dalle cariche rivestite. La determinazione al riguardo è adottata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

#### **Art. 29 – Commissione dei ricorsi**

1. Avverso le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della sanzione.

2. La Commissione dei ricorsi è composta da un magistrato ordinario o amministrativo, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da due autori e due editori, produttori o concessionari associati quali componenti effettivi e da un autore e un editore, produttore o concessionario associati, quali componenti supplenti.

3. I membri della Commissione dei ricorsi sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e non possono far parte degli organi sociali.

4. I supplenti sono chiamati ad esercitare le loro funzioni qualora si renda vacante il corrispondente posto del componente effettivo, o anche per assenza o impedimento.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno due dei componenti, uno in rappresentanza della categoria autori ed uno in rappresentanza della categoria editori, produttori o concessionari. In caso di parità dei voti nelle deliberazioni prevale il voto del presidente della Commissione.

6. Il Direttore Generale designa un funzionario della Società che funge da segretario.

### **Art. 30 – Sospensione dell'applicazione della sanzione**

I ricorsi contro l'irrogazione delle sanzioni ne sospendono l'applicazione. Tuttavia, se il ricorso si riferisce ad una sanzione di pena pecuniaria, il Direttore Generale, o il dirigente a ciò delegato, dispone l'accantonamento, nelle operazioni di liquidazione dei diritti, sino all'esito del ricorso, dell'importo corrispondente alla sanzione irrogata.

### **Art. 31 – Avvio del procedimento disciplinare**

1. All'associato cui si imputino atti di trasgressione agli obblighi imposti dallo Statuto o da norme regolamentari, od atti che rechino alla Società pregiudizio materiale o morale o che, comunque, rendano incompatibili i rapporti dell'associato con la Società, il Presidente, o per sua delega il Direttore Generale, contesta gli addebiti a mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento.

2. L'associato ha facoltà di far pervenire alla Società le proprie giustificazioni nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di contestazione degli addebiti e può chiedere di essere ascoltato personalmente dal Comitato disciplinare.

### **Art. 32 – Attività del Comitato disciplinare**

1. La comunicazione della contestazione degli addebiti, le eventuali giustificazioni e gli atti d'ufficio sono trasmessi al Comitato disciplinare competente.

2. Il Comitato ha facoltà di sentire l'associato. All'associato spetta, comunque, il diritto di essere ascoltato personalmente, purché ne abbia fatto richiesta all'atto della presentazione delle proprie giustificazioni. L'associato, in ogni caso, può farsi assistere da persona di sua fiducia.

3. Il Comitato, accertata l'esistenza e valutata la gravità dell'infrazione, adotta la sanzione del richiamo o della pena pecuniaria di cui determina la misura nei limiti di cui al precedente art. 27 comma 3.

4. Qualora il Comitato ritenga che l'infrazione sia di tale gravità che possa dar luogo alla sanzione della radiazione, trasmette gli atti con motivato parere all'Assemblea. Della trasmissione degli atti viene data comunicazione all'interessato che ha facoltà, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, di presentare memorie scritte all'Assemblea.

5. Nel caso in cui il Comitato ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone l'archiviazione degli atti.

### **Art. 33 – Radiazione**

1. La radiazione è deliberata, in via definitiva, dall'Assemblea.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non ravvisi nell'infrazione gli estremi per la radiazione, restituisce gli atti al Comitato disciplinare per l'applicazione delle sanzioni di sua competenza.

3. La sanzione della radiazione comporta la decadenza immediata dalle cariche eventualmente rivestite in virtù del rapporto associativo.

#### **Art. 34 – Procedimento davanti alla Commissione dei ricorsi**

1. All'associato che abbia presentato ricorso ai sensi del precedente art. 29, comma 1, è data notizia del giorno e dell'ora di convocazione della Commissione dei ricorsi con preavviso di almeno 30 giorni, affinché egli possa produrre, entro e non oltre l'ottavo giorno precedente quello della riunione, memorie illustrative del ricorso e documenti.

2. Al ricorrente è data facoltà di intervenire alla riunione della Commissione dei ricorsi per fornire personalmente ulteriori giustificazioni, sempre che ne abbia fatto richiesta nel ricorso.

3. Il ricorrente può farsi assistere da persona di sua fiducia.

#### **Art. 35 – Comunicazione delle sanzioni disciplinari e loro pubblicità**

1. Le decisioni adottate dai Comitati disciplinari, dalla Commissione dei ricorsi e dall'Assemblea debbono essere motivate e rese note dal Presidente della Società o, per sua delega, dal Direttore Generale a tutti coloro nei cui confronti le sanzioni sono state pronunciate, mediante comunicazione con avviso di ricevimento.

2. È data notizia nel Bollettino sociale di ogni sanzione definitiva di pena pecuniaria o di radiazione, se non altrimenti disposto dall'organo emanante la sanzione, in considerazione di particolari circostanze di fatto.

### **TITOLO III – PROTEZIONE DELLE OPERE**

#### **CAPO I – NORME COMUNI**

#### **SEZIONE I – MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROTEZIONE DELLE OPERE**

#### **Art. 36 – Dichiarazione dell'opera**

1. L'associato deve presentare alla Società, per ogni opera di cui le affida la protezione, la relativa dichiarazione, redatta in conformità alle prescrizioni di cui al successivo art. 41.

2. La mancata accettazione in tutela dell'opera o la sua assegnazione a Sezione diversa da quella presso la quale è stata dichiarata, nonché l'accettazione con la qualificazione di un genere diverso da quello dichiarato, devono essere formalmente comunicate all'interessato a cura del Direttore Generale o del dirigente da questi delegato.

3. Il dichiarante, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, può proporre reclamo al Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia sentito il parere delle Commissioni di Sezione interessate.

#### **Art. 37 – Protezione delle opere**

1. La Società esercita la protezione delle opere ad essa affidate in tutela in particolare mediante:

- a) la concessione, in nome proprio e per conto e nell'interesse degli aventi diritto, dei permessi di utilizzazione, nei quali sono indicate la misura del compenso e le modalità della concessione. La Società determina ed esige le eventuali penalità per inadempienze inerenti ai permessi;
  - b) la stipula, in nome proprio e per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di accordi generali con i soggetti tenuti al pagamento di diritti a compenso, per la definizione dei criteri e la determinazione della misura del corrispettivo dovuto per l'utilizzazione dell'opera;
  - c) la quantificazione e la percezione dei compensi;
  - d) la ripartizione dei proventi fra gli aventi diritto, sulla base delle relative dichiarazioni e dei criteri generali o particolari fissati per ciascuna Sezione.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 dello Statuto, la misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere, salvo quanto previsto dalle norme speciali per le singole Sezioni, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione su parere delle competenti Commissioni di Sezione.
  3. La Società non può concedere permessi a titolo gratuito per l'utilizzazione delle opere.

### **Art. 38 – Collocamento dell'opera**

1. La concessione dei permessi di utilizzazione indicati all'art. 37 concorre con la concessione effettuata dall'associato ogniqualvolta questi abbia il diritto di collocamento dell'opera, ai sensi delle norme di questo Regolamento. In tal caso, l'associato è tenuto a dare tempestiva notizia alla Società dell'avvenuto collocamento, precisando tutte le condizioni al riguardo convenute.
2. La determinazione del compenso è, comunque, di competenza della Società, salvo quanto è disposto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e relativo regolamento d'esecuzione, dallo Statuto e da questo Regolamento per le diverse Sezioni.
3. La Società non assume alcuna responsabilità per il rispetto degli accordi intercorsi direttamente tra gli associati e gli utilizzatori.

### **Art. 39 – Accordi relativi ad impegni dell'autore**

Negli accordi relativi ad impegni dell'autore a fornire o a concedere a un utilizzatore un'opera o più opere, in quanto tali accordi siano all'associato consentiti, devono esplicitamente essere richiamati gli obblighi derivanti all'associato dallo Statuto e da questo Regolamento, e in particolare gli obblighi di cui agli artt. 53, 81 e 97 di questo Regolamento.

### **Art. 40 – Azioni a difesa dei diritti d'autore**

La Società può promuovere azioni legali nei confronti degli utilizzatori o intervenire nelle procedure giudiziarie in difesa dei diritti d'autore dell'associato, ed in particolare, per quelle previste agli artt. 156 e seguenti della legge 22 aprile 1941 n. 633, e relativo regolamento di esecuzione.

## **SEZIONE II – DICHIARAZIONE DELLE OPERE**

### **Art. 41 – Bollettino di dichiarazione**

1. L'opera è dichiarata alla Società con apposito bollettino il cui schema, distinto per ciascuna Sezione, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Commissione di Sezione competente.
2. Salve le disposizioni speciali per le singole Sezioni, il bollettino di dichiarazione deve:

- a) precisare i dati identificativi dell'opera la cui protezione è affidata alla Società e di tutti i relativi aventi diritto;
  - b) indicare il genere dell'opera e - se del caso - la durata, secondo la nomenclatura e le prescrizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Commissione di Sezione competente;
  - c) indicare, con le modalità stabilite, lo schema di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto;
  - d) essere datato e sottoscritto da tutti gli associati e mandanti che figurano nel bollettino stesso come interessati alla ripartizione;
  - e) recare, infine, la dichiarazione che le indicazioni e i dati contenuti nel bollettino corrispondono a verità, assumendosene il dichiarante la piena ed esclusiva responsabilità.
3. Per le opere composte da testo letterario e musica deve essere dichiarata anche la parte musicale in quanto originale.
4. Se si tratta di elaborazioni, quali traduzione, riduzione, rifacimento o, comunque, di opera derivata da un'altra, i dati richiesti al comma 2, lett. a) devono essere indicati anche per l'opera originaria.
5. Nei casi contemplati dall'art. 39 il bollettino deve contenere la dichiarazione che negli accordi con l'utilizzatore è stata inserita la clausola relativa all'obbligo previsto dall'articolo stesso.
6. I bollettini non verranno accettati qualora, in base agli accertamenti, la Società non ritenga di poter riconoscere agli aventi diritto la qualifica in essi dichiarata.
7. Ove il bollettino presenti irregolarità, la dichiarazione non ha effetto sino all'avvenuta regolarizzazione.

#### **Art. 42 – Deposito delle opere**

1. Il bollettino di dichiarazione deve essere accompagnato da un esemplare dell'opera dichiarata, con le modalità e salve le eccezioni stabilite per le singole Sezioni.
2. Per le elaborazioni di opere preesistenti di pubblico dominio, di competenza delle Sezioni Musica, DOR e Lirica, deve essere depositata adeguata documentazione tecnica riguardante l'opera preesistente e una relazione tecnica dell'elaboratore sul suo apporto creativo.
3. Qualora apportino modificazioni ad una sua opera già dichiarata, il dichiarante dovrà presentare un esemplare modificato.
4. Gli esemplari delle opere depositati a termini dei precedenti commi restano acquisiti alla Società che non assume alcuna responsabilità quanto alla loro conservazione e può rilasciarne copia a richiesta dell'associato dietro pagamento dei previsti diritti di segreteria.

#### **Art. 43 – Dichiarazione e deposito per via telematica**

Il Consiglio di Amministrazione, su parere della competente Commissione di Sezione, può stabilire che il deposito dei bollettini di dichiarazione e degli esemplari delle opere avvenga anche tramite via telematica con idonei protocolli di sicurezza e certificazione delle sottoscrizioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

#### **Art. 44 – Quote minime riservate agli autori**

1. In conformità al disposto dell'art. 180, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dell'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione, non sono accettate dalla Società dichiarazioni di opere per le cui pubbliche utilizzazioni non sia, nel bollettino di dichiarazione, indicata la quota parte dei proventi riservata all'autore o agli autori.
2. Tale quota parte non può essere inferiore a quella stabilita per i vari casi con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, su parere della competente Commissione di Sezione, e pubblicata sul Bollettino sociale.

### **Art. 45 – Prova della legittimità dei diritti dichiarati**

1. La Società ha facoltà di richiedere la prova della legittimità dei diritti dichiarati. Della relativa documentazione la Società può anche esigere copia legale.
2. In particolare, se la dichiarazione concerne diritti su opere che sono state o devono considerarsi, comunque, già dichiarate alla Società, questa può richiedere che la dichiarazione stessa sia accompagnata da documentazione che valga a provare il consenso del primo dichiarante.
3. Se si tratta di opere che fanno parte del repertorio di società di autori o enti stranieri, con i quali la Società ha stipulato particolari accordi, la dichiarazione, salvo diverse pattuizioni con la società di autori o l'ente straniero, spiega effetti solo quando si sia ottenuto il loro nulla osta.
4. La Società non assume alcuna responsabilità per i controlli indicati nei precedenti commi.

### **Art. 46 – Divieti**

Per effetto della protezione assunta dalla Società è vietato all'associato, quanto al territorio ed ai diritti per i quali la Società ha competenza in relazione al mandato conferitole, di:

- a) rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito;
- b) percepire direttamente, in tutto o in parte, i compensi previsti dalla Società in corrispettivo delle utilizzazioni consentite o avvenute, oppure di rinunziarvi, oppure di ridurne l'ammontare.

## **SEZIONE III – TERRITORI SUI QUALI SI ESTENDE LA PROTEZIONE DELL'OPERA DICHIARATA**

### **Art. 47 – Rapporti con società di autori o enti stranieri**

1. Nel caso di rappresentanza esercitata in base ad accordi stipulati fra la Società e società di autori o enti stranieri, il rapporto giuridico si stabilisce unicamente tra le società contraenti.
2. Degli accordi di rappresentanza conclusi dalla Società è data notizia nel Bollettino sociale con l'indicazione delle eventuali condizioni e limitazioni cui la protezione è soggetta.

## **SEZIONE IV – CESSIONE DI DIRITTI O DI PROVENTI**

### **Art. 48 – Cessioni di diritti**

1. La cessione di diritti su una o più opere la cui protezione è affidata alla Società deve risultare da comunicazione scritta del cedente alla Società stessa.
2. Qualora il cessionario non intenda avvalersi della protezione della Società, l'amministrazione dei diritti ceduti prosegue fino alla prima scadenza annuale del mandato conferito dal cedente alla Società.
3. La Società si riserva di far valere la compensazione nei confronti dei cessionari dei diritti in presenza di posizioni debitorie del cedente nei confronti della Società, per mancato pagamento di contributi associativi oppure a seguito della avvenuta erogazione di anticipi o acconti non ancora recuperati o per qualunque altra esposizione del cedente, fino a quando tale posizione debitoria non sia estinta.
4. Sono fatte salve, in materia di cessione di diritti, le particolari disposizioni di questo Regolamento per le varie Sezioni. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della competente Commissione di Sezione, possono essere adottate ulteriori norme in materia.

### **Art. 49 – Cessioni di proventi**

1. Salvo quanto stabilito da disposizioni particolari per le varie Sezioni, la cessione di proventi derivanti da diritti soggetti alla protezione o da compensi amministrati dalla Società può da questa essere accettata purché l'ammontare della cessione sia determinato in somma fissa e in misura non superiore ai due terzi degli importi di volta in volta maturati al netto delle somme dovute alla Società. I proventi maturati sono comunque corrisposti dalla Società al cessionario all'atto dei periodici pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 103.

2. La Società ha facoltà di accettare dall'associato l'incarico di corrispondere ad associazioni di categoria, a titolo di quota associativa, una parte dei proventi di spettanza dell'associato stesso, anche se determinata in percentuale e purché riferita alla totalità dei proventi medesimi; sull'accettazione dell'incarico e sulle relative condizioni e limitazioni decide il Direttore Generale.

3. Le liquidazioni al cessionario sono effettuate sulla base dei proventi del cedente al netto delle trattenute per crediti della Società, ai sensi dell'art. 103, comma 5.

## **CAPO II – SEZIONE MUSICA**

### **SEZIONE I – COMPETENZA DELLA SEZIONE**

#### **Art. 50 – Opere assegnate e diritti tutelati**

La Sezione Musica esercita la protezione delle opere ad essa assegnate e la tutela dei diritti indicati agli articoli 4 e 5.

#### **Art. 51 – Altri compiti della Sezione**

La Sezione esercita altresì, su specifico mandato, il servizio di intermediazione dei diritti di sincronizzazione e dei relativi diritti esclusivi sui fonogrammi.

#### **Art. 52 – Opere di soggetti non rappresentati**

Le opere cui sia interessato un soggetto non associato, né mandante né comunque rappresentato, oppure un soggetto il cui rapporto con la Società sia cessato per un qualsiasi motivo, e sulle quali i soggetti non associati né mandanti né rappresentati non abbiano poteri di disposizione, sono amministrare dalla Società, per quanto di sua competenza, nell'interesse degli altri aventi diritto associati, mandanti o rappresentati indicati nel bollettino di dichiarazione, rimanendo pertanto il soggetto non associato, né mandante né rappresentato, estraneo anche all'esito delle operazioni di ripartizione.

#### **Art. 53 – Riserve sul collocamento delle opere**

Limitatamente alla prima riproduzione delle opere su supporti fonografici o videografici aventi contenuto musicale e destinati alla distribuzione al pubblico per l'uso privato, l'associato o mandante ha facoltà di scelta dell'utilizzatore per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica alla Società, con comunicazione con avviso di ricevimento, dell'intenzione di avvalersi di tale facoltà.

## SEZIONE II – REQUISITI DI ASSOCIAZIONE

### **Art. 54 – Accertamento delle categorie e qualifiche dichiarate**

L'associazione degli autori e degli editori è subordinata, oltre che all'esibizione degli atti di cui all'art. 6, alla verifica dell'appartenenza alla categoria e qualifica dichiarate mediante:

- a) se autore, la dichiarazione di almeno un'opera con l'apposito bollettino;
- b) se editore, la dichiarazione di almeno dieci opere di competenza della Sezione ed il deposito delle copie dei relativi contratti di edizione conclusi tra lo stesso editore ed autori comunque amministrati dalla Società, con eccezione delle opere di cui sia autore o coautore il titolare o il rappresentante legale dell'impresa editoriale.

## SEZIONE III – DICHIARAZIONE DELLE OPERE

### **Art. 55 – Dichiarazione delle opere**

1. Il bollettino di dichiarazione previsto dall'art. 41, deve essere compilato per ogni singola opera. Un'opera comprendente vari brani staccati (opera lirica, operetta, commedia musicale, opera sinfonica o da camera in più tempi, suite, musiche di scena ecc.) deve generalmente essere dichiarata mediante un unico bollettino nel quale siano indicati il titolo dell'opera nonché i titoli dei vari brani staccati. Mediante un unico bollettino deve essere dichiarata la musica composta espressamente per commentare un determinato film sonoro ad eccezione di quei brani destinati anche ad autonome utilizzazioni. Analogamente si dovranno ulteriormente dichiarare con separati bollettini, quelle composizioni che, tratte successivamente dal commento di un determinato film sonoro, siano destinate ad autonome utilizzazioni; tali ultimi bollettini non avranno rilevanza per la ripartizione dei diritti musicali del film di che trattasi.

2. Il Direttore Generale o il dirigente da questi delegato possono rifiutare l'accettazione o disconoscere con atto successivo la validità di quei bollettini di dichiarazione sui quali siano indicati dati difformi da quelli contenuti negli esemplari dell'opera depositati ai sensi dell'art. 56 o comunque in circolazione.

3. Fermo restando quanto disposto all'art. 52, qualora gli autori dell'opera non siano tutti associati o mandanti della Società, oppure aderenti a società di autori o enti stranieri con cui la Società abbia rapporti di rappresentanza, il bollettino di dichiarazione dell'opera potrà essere accettato soltanto nel caso in cui i poteri di disposizione dell'opera stessa spettino agli aventi diritto associati, mandanti o comunque rappresentati, previa esibizione di idonea documentazione in tal senso, ove necessaria.

4. Sono in ogni caso accettate in tutela le opere che comunque debbano intendersi già affidate alla protezione della Società per effetto dei rapporti di rappresentanza con società di autori o enti stranieri, nonché le opere di origine straniera il cui sub editore sia un editore associato o mandante della Società.

### **Art. 56 – Deposito dell'esemplare dell'opera**

1. Al bollettino di dichiarazione deve essere allegato, a fini di deposito, un esemplare dell'opera completo almeno della linea melodica della parte musicale e dell'eventuale testo letterario.

2. L'esemplare dell'opera deve recare stabilmente apposti i nominativi, nomi d'arte o pseudonimi di tutti gli autori che abbiano partecipato alla creazione dell'opera, con l'indicazione dei rispettivi apporti creativi.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 43, l'esemplare dell'opera deve essere depositato in forma manoscritta o stampata oppure con le diverse modalità stabilite ai sensi del successivo comma 6. Per le opere di musica elettronica o concreta può essere depositata una registrazione su disco o nastro; analogo deposito è ammesso per le opere di genere sinfonico o da camera.

4. Per le elaborazioni di opere musicali di pubblico dominio deve essere depositata la stesura manoscritta o stampata della elaborazione.



5. Non è richiesto il deposito dell'esemplare per le opere di origine straniera rappresentate per l'Italia da editori associati o mandanti, con eccezione delle opere che presentino un adattamento italiano del testo letterario, limitatamente all'adattamento stesso. Non è ugualmente richiesto il deposito dell'esemplare nel caso di bollettini di dichiarazione relativi ad opere già depositate, salvo che a dette opere non siano state apportate modifiche o variazioni.

6. Norme complementari in materia di dichiarazione e deposito delle opere potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della competente Commissione di Sezione.

### **Art. 57 – Riserva sull'accettazione del titolo dell'opera**

Il Direttore Generale o il dirigente da questi delegato hanno facoltà di non accettare dichiarazioni di titoli di opere che possano generare confusione, ai fini della amministrazione da parte della Società, con opere musicali preesistenti di titolo identico o notevolmente simile. In ogni caso non saranno accettate dichiarazioni di titoli identici a titoli di opere preesistenti allorché con l'identità del titolo concorra l'omonimia di uno dei compositori.

## **SEZIONE IV – RIPARTIZIONE DEI PROVENTI**

### **Art. 58 – Opere straniere**

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 10, comma 4, per le opere di origine straniera assegnate in tutela alla Sezione Musica per il territorio italiano da parte di sub editori associati o mandanti, saranno riconosciuti a tali associati o mandanti, previa esibizione di idonea documentazione attestante la decorrenza della titolarità del diritto, eventuali proventi che risultino incassati e non liquidati anche per utilizzazioni anteriori alla data di dichiarazione dell'opera e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data della dichiarazione stessa.

### **Art. 59 – Opere di uno o più associati o mandanti presenti nelle medesime programmazioni musicali. Eccezioni**

1. Qualora le opere musicali di un medesimo autore o compositore superino la quinta parte del programma o le opere musicali pubblicate da un medesimo editore ne superino la metà, le quote derivanti da esecuzioni eccedenti i predetti limiti non saranno ripartite all'autore o all'editore.

2. Analoga operazione sarà effettuata per i programmi nei quali figurino più di una decima parte di opere musicali di associati o mandanti che siano cointeressati a qualsiasi titolo nelle esecuzioni cui detti programmi si riferiscono, come per esempio artisti esecutori, interpreti, direttori d'orchestra, orchestrali, impresari, organizzatori o dipendenti o collaboratori di impresari o di organizzatori. In tali casi l'associato o mandante deve indicare sul programma, qualora ne sia il firmatario, la sua qualità di esecutore, impresario, organizzatore o dipendente o collaboratore degli stessi.

3. È fatta eccezione per le esecuzioni:

- a) effettuate in spettacoli drammatici o riviste, in concerti, in film sonori o da complessi bandistici e corali, oppure in spettacoli organizzati esclusivamente per audizione delle opere di un solo compositore o pubblicate da un solo editore, oppure cantate o eseguite da artisti autori in spettacoli di arte varia, anche se questi ultimi abbiano luogo in unione a spettacoli cinematografici;
- b) effettuate in radiofonia o in televisione. Sono escluse da tale eccezione le musiche di sottofondo e complementari, utilizzate nelle trasmissioni di ogni rete di ciascuna emittente radiofonica e televisiva a diffusione nazionale. In questo caso non saranno ripartite allo stesso autore o compositore le opere che superino la percentuale di un quinto e all'editore le opere che superino la percentuale dei due quinti, avuto riguardo alla durata delle trasmissioni di ogni rete nel semestre di riferimento.

4. Sulle questioni relative all'applicazione di questo articolo decide il Direttore Generale; avverso la decisione del Direttore Generale è ammesso reclamo, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, al Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia sentito il parere della Commissione di Sezione.

#### **Art. 60 – Norme di compilazione e consegna dei programmi musicali**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Commissione di Sezione, possono essere dettate norme in materia di compilazione e consegna alla Società, da parte degli utilizzatori, dei programmi delle esecuzioni musicali delle opere di competenza della Sezione.

#### **Art. 61 – Irregolarità o inesattezze dei programmi musicali. Esclusione dalla ripartizione**

1. Qualora, in seguito ad accertamenti, si riscontrino irregolarità o inesattezze nei programmi musicali, questi vengono ricostituiti sulla base dei risultati di detti accertamenti. Salva l'applicazione di sanzioni disciplinari, saranno senz'altro escluse dai programmi così ricostituiti le opere degli associati o mandanti che abbiano partecipato alle esecuzioni quali organizzatori o esercenti o direttori o esecutori.

2. È data facoltà al Direttore Generale di escludere totalmente o parzialmente dalle operazioni di ripartizione:

- a) quei programmi per i quali, indipendentemente da accertamenti, sussistano gravi indizi di non veridicità o di irregolarità e non ne sia possibile la ricostituzione d'ufficio;
- b) quelle opere che siano risultate, a seguito di accertamenti, ripetutamente elencate nei programmi musicali senza essere state effettivamente eseguite.

3. Degli atti adottati ai sensi della lett. a) del comma precedente è data comunicazione al firmatario del programma, se associato o mandante, ed è data notizia nel Bollettino sociale; degli atti adottati ai sensi della lett. b) è data comunicazione agli associati e mandanti interessati.

4. Avverso i citati atti è possibile presentare reclamo al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

#### **Art. 62 – Ripartizione dei proventi**

1. Le somme che, ai sensi dell'ordinanza di cui all'art. 7, comma 2, dello Statuto, risultano attribuite alle singole opere, sono ripartite agli associati e mandanti in base ai relativi bollettini di dichiarazione accettati dalla Società.

2. L'associato concorre alla ripartizione limitatamente alle categorie e alle qualifiche delle quali abbia ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 12.

#### **Art. 63 – Cessione di diritti**

1. La Società non dà corso alle cessioni di diritti relative ad opere assegnate o diritti amministrati dalla Sezione, che decorrano od abbiano effetti in relazione a periodi non compatibili con le cadenze periodiche delle ripartizioni effettuate dalla Sezione.

2. È esclusa la cedibilità dei diritti a favore di coloro che provvedono direttamente o anche indirettamente, mediante società o enti collegati, a pubbliche esecuzioni musicali, compresi gli enti di radiodiffusione e di televisione.

### **Art. 64 – Cessione di proventi**

Fermo restando quanto disposto dall'art. 49, la cessione di proventi derivanti da opere assegnate alla Sezione può essere accettata soltanto se effettuata sull'intero repertorio dichiarato dall'associato.

## **SEZIONE V – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI LE CUI OPERE SONO ASSEGNATE ALLA SEZIONE**

### **Art. 65 – Comportamento scorretto**

1. Il programma musicale da consegnare alla Società per l'esecuzione di opere musicali deve essere firmato o controfirmato dall'associato o mandante che partecipi all'esecuzione o che ne sia l'organizzatore.
2. Costituisce scorretto comportamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 23 comma 4, l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1; tale fatto assume maggiore gravità qualora nel programma risultino elencate opere alle quali l'associato o mandante è interessato.
3. È colpevole altresì di scorretto comportamento l'associato o mandante il quale:
  - a) compia atti, diretti o indiretti, che abbiano come finalità l'accaparramento totale o parziale della programmazione, specie attraverso accordi intesi ad ottenere la preferenza nell'esecuzione dell'opera dell'associato o mandante medesimo o alla quale egli sia comunque interessato;
  - b) forzi, direttamente o valendosi dell'opera di terzi, il normale svolgimento delle pubbliche esecuzioni con artifici non conformi ai principi della particolare correttezza professionale che deve esistere da parte di associati e mandanti della Società, e atti a indurre gli esecutori ad eseguire determinate opere musicali (per esempio: compensi, premi o doni premio, partecipazione diretta o indiretta dell'esecutore ai proventi dei diritti di esecuzione, ecc.).

### **Art. 66 – Sonorizzazione o sincronizzazione delle opere cinematografiche e assimilate**

1. Gli associati che sono produttori o cessionari di diritti di utilizzazione economica su opere cinematografiche e assimilate, anche se prodotte per la televisione, o che ne hanno diretto o, comunque, curato la sonorizzazione o sincronizzazione, hanno l'obbligo di:
  - a) depositare presso la Sezione Musica il programma musicale redatto sull'apposito modulo predisposto dalla Direzione Generale;
  - b) consentire ad incaricati della Società, su domanda di questa e con le modalità da essa indicate, di visionare l'opera cinematografica od assimilata. Ove si tratti di opere risonorizzate, la Società può chiedere di visionare anche la produzione originale.
2. Il deposito del programma può essere effettuato anche dall'associato che comunque vi abbia interesse. In tal caso questi ha anche l'obbligo di cui al comma 1, lett. b).
3. Senza pregiudizio dell'applicazione di eventuali sanzioni, la Società ha facoltà di sospendere la ripartizione dei proventi derivanti dall'utilizzazione di un'opera cinematografica od assimilata fino a quando non le sia stata data la possibilità di far visionare l'opera dai propri incaricati ai sensi del comma 1 lett. b) e comunque di verificare la veridicità del programma consegnato.

## CAPO III – SEZIONE CINEMA E OPERE ASSIMILATE

### SEZIONE I – COMPETENZA DELLA SEZIONE

#### **Art. 67 – Opere assegnate e diritti tutelati**

1. La Sezione Cinema esercita la protezione delle opere cinematografiche ed assimilate ad essa assegnate e la tutela dei diritti indicati agli artt. 4 e 5.

2. Resta di competenza della Sezione Musica la protezione dei diritti relativi alla utilizzazione delle composizioni musicali con o senza parole inserite nell'opera cinematografica o assimilata.

3. La protezione prevista al comma 1 è esercitata con riferimento ai compensi riconosciuti in favore degli autori ed adattatori di opere cinematografiche e assimilate per le utilizzazioni derivanti dall'esercizio, da parte del titolare o dei suoi aventi causa, dei diritti indicati nell'art. 5, comma 2, lett. b), o derivanti da limitazioni all'esercizio di diritti esclusivi previste dalle disposizioni di legge. In particolare, deve intendersi affidata alla Società, per effetto dell'associazione, l'amministrazione dei diritti a compenso spettanti agli autori in base agli articoli 18-bis, 46-bis, 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

4. Agli autori potrà essere richiesta, per le opere di produzione o di coproduzione italiana, l'inclusione di clausole particolari nei contratti di cessione dei diritti per la realizzazione dell'opera, che consentano alla Società la gestione di uno o più diritti all'estero.

5. Qualora la tutela abbia per oggetto la percezione di compensi derivanti da rapporti contrattuali tra autori e produttori, o la concessione, per conto e nell'interesse degli autori, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica delle opere assegnate alla Sezione, l'esercizio della tutela comporta, in deroga all'art. 10, il conferimento di specifico mandato.

6. Per i produttori o concessionari di opere cinematografiche o assimilate può formare oggetto del rapporto associativo il conferimento di mandato per lo svolgimento dei servizi in materia di diritto d'autore, di cui all'art. 68, comma 2.

#### **Art. 68 – Altri compiti della Sezione**

1. Alla Sezione è affidata l'esecuzione di ogni servizio in materia di opere cinematografiche e assimilate, conferito alla Società dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, dallo Stato o da enti pubblici o privati.

2. Assumono natura di servizio, affidato alla Società mediante specifico mandato, l'attività di incasso o di controllo dei diritti di noleggio spettanti al produttore cinematografico e al distributore o altro concessionario dei diritti, come pure altre forme di percezione di proventi o di controllo delle utilizzazioni per modalità di sfruttamento economico dell'opera diverse da quella cinematografica.

3. Alla Sezione è affidato altresì il servizio relativo al pubblico registro cinematografico, la cui tenuta è attribuita alla Società dall'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dalle altre norme vigenti in materia.

### SEZIONE II – REQUISITI DI ASSOCIAZIONE

#### **Art. 69 – Accertamento delle categorie e qualifiche dichiarate**

1. L'associazione degli autori, dei produttori e dei concessionari di opere cinematografiche od assimilate è subordinata, oltre che all'esibizione degli atti di cui all'art. 6, alla verifica del possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) se autore del soggetto o della sceneggiatura o direttore artistico (regista), aver partecipato con tale qualifica alla realizzazione di almeno un'opera cinematografica o assimilata pubblicata;

- b) se autore dell'adattamento in lingua italiana del complesso dei dialoghi di un'opera originariamente espressa in lingua straniera, aver partecipato con tale qualifica all'edizione italiana di almeno un'opera cinematografica o assimilata pubblicata;
  - c) se produttore, aver prodotto o coprodotto, nei tre anni solari precedenti quello in cui è presentata la domanda, almeno un'opera cinematografica o assimilata di produzione italiana di durata superiore a settantacinque minuti, oppure opere cinematografiche o assimilate di durata complessiva superiore a cento minuti, per le quali sia stata documentata alla Società la data di prima proiezione in pubblico o di prima diffusione televisiva;
  - d) se concessionario, aver distribuito nei tre anni solari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda, sei film italiani o di coproduzione italiana, i cui contratti contengano a loro favore la concessione dell'esercizio di diritti di utilizzazione economica per un periodo non inferiore ad un anno e relativi all'intero territorio nazionale.
2. Agli effetti di quanto previsto al comma 1, lett. a) e b), per pubblicazione si intende la prima forma di utilizzazione dell'opera a mezzo pubblica proiezione, diffusione televisiva con qualunque mezzo e in qualunque forma effettuata, o riproduzione su supporti destinati alla vendita o al noleggio per uso privato.
3. Nell'ambito della categoria autori, ai soli effetti dell'amministrazione dei diritti, sono individuate le seguenti qualifiche:
- a) autore di opera cinematografica o assimilata, che comprende l'autore del soggetto, della sceneggiatura e il direttore artistico (regista);
  - b) autore dell'adattamento della versione italiana di opere originariamente espresse in lingua straniera. Nella nozione di adattamento rientra anche la componente di traduzione da una lingua all'altra. La traduzione mediante sottotitolaggio, sempre che costituisca elaborazione di carattere creativo, rappresenta autonomo titolo di associazione, ferme restando le previsioni e gli adempimenti dettati dall'art. 71.
4. Gli autori, nell'ambito di ciascuna qualifica sopraindicata, sono tenuti, ai sensi dell'art. 12, a presentare, insieme alla domanda di associazione, la dichiarazione di almeno un'opera. Se la qualifica indicata nella domanda riguarda apporti autorali di adattamento, il bollettino di dichiarazione dell'opera deve essere accompagnato dalla documentazione indicata nell'art. 71.

### **SEZIONE III – DICHIARAZIONE DELLE OPERE. RIPARTIZIONE DEI PROVENTI. OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI LE CUI OPERE SONO ASSEGNATE ALLA SEZIONE**

#### **Art. 70 – Dichiarazione delle opere. Norme generali**

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 41, si applicano alla dichiarazione delle opere di competenza della Sezione Cinema le seguenti specifiche previsioni:

- a) la dichiarazione dell'opera a mezzo bollettino deve essere obbligatoriamente effettuata per le opere assimilate alle opere cinematografiche e, per la parte di contributo resa dall'adattatore della versione in lingua italiana, anche per le opere cinematografiche;
- b) per le opere cinematografiche iscritte nel pubblico registro cinematografico recante, con valore di presunzione legale di paternità, l'indicazione dei coautori con i rispettivi apporti autorali, non è richiesta la presentazione del bollettino di dichiarazione;
- c) per le opere cinematografiche iscritte nel pubblico registro cinematografico, realizzate sotto il vigore della legislazione in materia di cinematografia antecedente alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, i nominativi dei coautori, con i rispettivi apporti autorali, sono desunti dalla Società, ai fini della ripartizione dei compensi, da fonti specializzate, salva diversa indicazione da parte degli autori o dei loro eredi, da fornire a mezzo bollettino di dichiarazione;
- d) per ogni opera dichiarata devono essere indicati tutti gli autori dei contributi di soggetto, sceneggiatura e direzione artistica (regia) risultanti dai titoli di testa o di coda dell'opera, ivi inclusi, per le opere straniere o in coproduzione con l'estero o comunque realizzate con il contributo di autori di differenti nazionalità, i nominativi di tali autori;
- e) per ogni opera dichiarata deve essere redatto un bollettino di dichiarazione. Se si tratta di opere in più episodi o puntate, vanno redatti tanti bollettini di dichiarazione quanti sono le puntate o gli episodi, fatta salva la facoltà di rendere con un unico bollettino la dichiarazione di puntate o episodi riferiti agli stessi autori per i quali vi sia completa identità dei coautori e dei contributi autorali recati;
- f) il bollettino di dichiarazione deve essere sottoscritto da tutti i coautori associati o mandanti.

### **Art. 71 – Dichiarazione delle opere. Norme particolari per gli adattatori**

1. La dichiarazione del contributo di adattamento in lingua italiana dei dialoghi di opere espresse originariamente in lingua straniera deve essere resa, nel caso di coautori dell'elaborazione, congiuntamente.
2. Ai fini dell'accettazione in tutela dell'opera, l'adattamento dell'opera cinematografica o assimilata, espressa originariamente in lingua straniera, deve riguardare l'insieme dei dialoghi dell'opera, con esclusione di elaborazioni di singole parti.
3. Non è in via generale accettata, salvo che l'opera sia stata fissata originariamente in lingua straniera, la dichiarazione relativa all'adattamento di opere di produzione o coproduzione italiana, i cui sceneggiatori siano in tutto o in parte autori italiani.
4. La dichiarazione del contributo di adattamento o traduzione deve essere resa sulla base dei titoli di testa o di coda dell'opera.
5. Nel caso in cui la paternità del contributo non risulti sulla base dei titoli di testa o di coda dell'opera la dichiarazione deve essere corredata da documentazione di natura contrattuale e fiscale comprovante la qualifica dichiarata. E', comunque, facoltà della Società richiedere copia del testo dell'adattamento, munito di attestazione di paternità del contributo reso.

### **Art. 72 – Dichiarazione delle opere. Norme particolari per gli autori**

1. Ai fini della dichiarazione dell'opera cinematografica o assimilata, la presenza nei titoli di testa o di coda:
  - a) dell'autore della riduzione o adattamento da opera letteraria edita, attribuisce all'autore del contributo la qualifica di autore del soggetto;
  - b) dell'attività di collaborazione o supervisione alla sceneggiatura, non comporta il riconoscimento della qualifica di co-sceneggiatore;
  - c) dell'autore del soggetto di serie, nelle opere seriali, attribuisce all'autore del contributo la qualifica di coautore del soggetto insieme all'autore del soggetto di puntata, se si tratta di persona fisica distinta;
  - d) della locuzione "da un'idea di", non configura, mancando la concreta espressione creativa, una forma di partecipazione alla creazione dell'opera, come pure la presenza di altri apporti o figure professionali non direttamente riconducibili ai coautori indicati nella legge sul diritto d'autore.
2. La documentazione di cui all'art. 67, comma 4 deve essere prodotta:
  - a) per le opere soggette a dichiarazione, all'atto della presentazione del bollettino di dichiarazione;
  - b) per le opere indicate all'art. 70, lett. b), all'atto della stipula del contratto e, comunque, in tempo utile perché la Società possa effettuare la rivendicazione dei diritti.

### **Art. 73 – Deposito dell'esemplare dell'opera**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 42, non è richiesto, in allegato al bollettino di dichiarazione, il deposito di un esemplare dell'opera dichiarata.
2. È tuttavia in facoltà della Società chiedere la esibizione di un esemplare dell'opera, anche allo scopo dell'accertamento del genere dell'opera, ai fini della accettazione in tutela ed esigere, in via generale, copia, anche legale, dei documenti comprovanti la veridicità della dichiarazione resa tramite bollettino.

### **Art. 74 – Pseudonimo e nome d'arte**

1. Tutti gli autori dell'opera dichiarata, compresi gli autori dell'elaborazione dei dialoghi, devono essere indicati nel bollettino con le corrette generalità anagrafiche.

2. La presenza di pseudonimi o nomi d'arte deve essere indicata separatamente, in apposita sezione del medesimo bollettino.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 14, comma 2 di questo Regolamento all'autore possono essere riconosciuti più pseudonimi o nomi d'arte, purché registrati prima della dichiarazione dell'opera.

### **Art. 75 – Ripartizione dei proventi tra i coautori dell'opera**

1. È in facoltà degli autori concordare in sede di dichiarazione dell'opera lo schema di ripartizione dei proventi che dovrà:

- a) indicare tutti gli autori dell'opera che hanno fornito contributi di soggetto, sceneggiatura e regia e assegnare a ciascun autore per ciascun contributo, quote percentuali, rispettando il rapporto tra la quota minima e la quota massima stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione su parere della Commissione di Sezione;
- b) risultare sottoscritto congiuntamente da tutti gli aventi diritto, compresi coloro che al momento della dichiarazione non abbiano ancora aderito o conferito mandato alla Società;
- c) risultare notificato alla Società in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni di ripartizione.

2. Per le opere per le quali gli autori non abbiano notificato il piano di riparto convenzionale troverà automatica applicazione lo schema generale adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su parere della Commissione di Sezione. Gli schemi di riparto convenzionali relativi ad opere che sono state oggetto di precedenti ripartizioni hanno effetto a partire dalla prima ripartizione successiva utile.

3. Ai fini della attribuzione del compenso riservato all'autore dell'elaborazione dei dialoghi originariamente espressi in lingua straniera, la quota assegnata al contributo, in presenza di coautori, è ripartita in parti eguali. E' tuttavia in facoltà degli autori concordare in sede di dichiarazione dell'opera lo schema di ripartizione dei proventi, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

4. La determinazione della quota percentuale spettante al contributo di elaborazione dei dialoghi costituente traduzione rispetto a quello costituente adattamento è effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione di Sezione.

5. La quota spettante all'avente diritto comunque non rappresentato viene tenuta disponibile nei termini di legge presso la Società, che ne dà pubblicità con idonee forme.

### **Art. 76 – Cessione di proventi**

1. Tenuto conto della natura dei diritti conferiti alla Società dall'associato, l'autore può disporre esclusivamente cessioni di proventi.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 49, la cessione di proventi derivanti da opere assegnate alla Sezione può essere accettata dalla Società soltanto se effettuata sull'intero repertorio dell'autore e per tutte le tipologie di diritti amministrati dalla Sezione.

## **CAPO IV – SEZIONE DRAMMATICA E OPERE RADIOTELEVISIVE (DOR)**

### **SEZIONE I – COMPETENZA DELLA SEZIONE**

#### **Art. 77 – Opere assegnate e diritti tutelati**

La Sezione Drammatica e Opere Radiotelevisive (DOR) esercita la protezione delle opere ad essa assegnate e la tutela dei diritti indicati agli artt. 4 e 5.

## SEZIONE II – REQUISITI DI ASSOCIAZIONE

### **Art. 78 – Accertamento delle categorie e qualifiche dichiarate**

L'associazione degli autori, degli editori, dei concessionari e dei cessionari di diritti amministrati dalla Sezione è subordinata, oltre che all'esibizione degli atti di cui all'art. 6, alla verifica del possesso dei seguenti requisiti minimi attestanti l'appartenenza alla categoria richiesta, mediante:

- a) se autore, la dichiarazione di almeno un'opera con l'apposito bollettino;
- b) se concessionario di diritti amministrati dalla Sezione, il deposito della documentazione che attesti che l'attività è svolta ininterrottamente da almeno tre anni, e il deposito dei contratti di cessione dei diritti di utilizzazione economica di almeno tre opere appartenenti ai generi tutelati dalla Sezione;
- c) se editore, il deposito di contratti di edizione relativi ad almeno tre opere dai quali risulti titolare di diritti amministrati dalla Sezione;
- d) se cessionario, in mancanza dei requisiti di cui alle lett. b) e c), il deposito di un contratto di cessione di diritti amministrati dalla Sezione, relativo ad un'opera.

### **Art. 79 – Pseudonimo**

All'associato autore di opere assegnate alla Sezione, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 14, comma 2, può essere riconosciuto uno pseudonimo per ciascuna categoria di opere di competenza della Sezione stessa, e cioè:

- a) opere teatrali;
- b) opere create appositamente per la comunicazione al pubblico.

## **SEZIONE III – DICHIARAZIONE DELLE OPERE. RIPARTIZIONE DEI PROVENTI. OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI LE CUI OPERE SONO ASSEGNATE ALLA SEZIONE**

### **Art. 80 – Dichiarazione delle opere**

1. La dichiarazione delle opere deve essere effettuata prima della loro pubblica utilizzazione e in tempo utile perché la Società possa provvedere agli adempimenti di sua competenza.

2. La dichiarazione della musica creata appositamente e che costituisce parte integrante dell'opera, deve essere effettuata congiuntamente al testo letterario mediante il bollettino di dichiarazione.

3. Il Direttore Generale ha facoltà di ammettere alla tutela della Società l'opera dichiarata anche se il bollettino di dichiarazione non sia accompagnato dall'esemplare dell'opera previsto dall'art. 42. Tuttavia, i proventi incassati non potranno essere liquidati agli interessati sino a che non sia stata perfezionata la dichiarazione con il deposito di detto esemplare.

4. Qualora gli aventi diritto non siano tutti rappresentati dalla Società, l'avente diritto associato assume ogni responsabilità per quanto concerne la disponibilità dell'opera ai fini della sua pubblica utilizzazione. La Società non assume alcuna responsabilità nei confronti degli eventuali aventi diritto non rappresentati per quanto concerne la quota dei diritti d'autore loro spettante.

### **Art. 81 – Collocamento delle opere. Riserve ed eccezioni**

1. Fermo quanto disposto dall'art. 39, l'associato, nell'assumere impegni con un utilizzatore per la fornitura o la concessione di un'opera anche futura, dovrà uniformarsi alle condizioni generali, anche relative ai compensi, stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, da adottare sentito il parere della Commissione di Sezione.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 26; qualora dall'inosservanza derivi l'impossibilità di esercitare la protezione dell'opera



conformemente alle disposizioni degli artt. 37 e 38, l'opera viene esclusa dalla ripartizione dei compensi globali incassati dalla Società per le utilizzazioni del repertorio della Sezione.

3. L'associato può riservarsi, all'atto della dichiarazione, la facoltà di scelta dell'utilizzatore dell'opera. In tal caso la Società concederà il permesso di utilizzazione soltanto a chi sia indicato dall'associato.

4. L'associato può comunicare alla Società la riserva di cui al comma precedente anche dopo la dichiarazione dell'opera, restando comunque salvi gli effetti delle licenze eventualmente già concesse.

5. La facoltà di scelta dell'utilizzatore dell'opera di cui ai precedenti commi 3 e 4 non si intende, salvo diversa ed espressa volontà dell'associato, riferita a:

- a) rappresentazioni da parte di complessi amatoriali;
- b) radiodiffusioni;
- c) riproduzione su supporti audio;
- d) utilizzazioni parziali su reti telematiche e di telefonia mobile, nonché su supporti videografici di brani dell'opera di durata non superiore a dieci minuti primi.

### **Art. 82 – Misura dei compensi. Riserve ed eccezioni**

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, la Società determina la misura dei compensi dovuti dagli utilizzatori delle opere. L'associato ha tuttavia la facoltà di chiedere agli utilizzatori dell'opera, sempre attraverso la Società, un compenso maggiore. Detta facoltà può essere esercitata dall'associato al momento della dichiarazione dell'opera, oppure in tempo utile prima del rilascio del permesso di utilizzazione, restando comunque salvi gli effetti delle licenze eventualmente già concesse.

2. La facoltà di cui al comma 1 non può essere esercitata:

- a) in materia di diritti di riproduzione comunque effettuata;
- b) in caso di opere miste o di utilizzazione di opere in spettacoli misti, in spettacoli cioè non costituiti interamente da opere di competenza della Sezione;
- c) in caso di utilizzazioni nell'ambito dello stesso spettacolo di più opere o brani di competenza della Sezione;
- d) in tutti i casi in cui la Società stipuli con gli utilizzatori accordi generali.

### **Art. 83 – Permessi di rappresentazione. Rifiuto o revoca**

Il Direttore Generale, in caso di particolare gravità e quando ciò si renda necessario sia nell'interesse del singolo associato, sia nell'interesse generale di tutti gli associati, ha facoltà di rifiutare o di revocare, con atto motivato, i permessi di rappresentazione.

### **Art. 84 – Sottotitoli**

1. Per le opere assegnate alla Sezione l'associato può dichiarare un solo sottotitolo per ciascuna opera.

2. L'utilizzo di più sottotitoli è consentito solo nel caso in cui siano necessari ad individuare le varie parti dell'opera, allorché queste siano utilizzate separatamente.

### **Art. 85 – Cessione di proventi**

Fermo restando quanto disposto dall'art. 49 la cessione dei proventi derivanti da opere assegnate alla Sezione può essere accettata dalla Società soltanto se effettuata sull'intero repertorio dichiarato dall'associato.

### **Art. 86 – Delegazione di pagamento**

1. La Società può accettare dall'autore associato la delegazione a corrispondere a terzi anche non associati una quota parte dei proventi per diritti relativi ad una determinata opera o a determinate utilizzazioni.

2. Il rapporto con il delegatario della suddetta quota non comporta l'associazione alla Società e, anche se il delegatario è associato, dell'importo della quota si terrà conto, ai fini sociali, soltanto a favore del delegante associato.

## **CAPO V – SEZIONE OPERE LETTERARIE E ARTI FIGURATIVE (OLAF)**

### **SEZIONE I – COMPETENZA DELLA SEZIONE**

#### **Art. 87 – Opere assegnate e diritti tutelati**

1. La Sezione Opere Letterarie e Arti Figurative (OLAF) esercita la protezione delle opere ad essa assegnate e la tutela dei diritti indicati agli artt. 4 e 5.

2. Sono amministrati dalla Sezione i diritti a compenso previsti dalla legislazione vigente in materia di riproduzione di opere a mezzo fotocopia, xerocopia o strumento analogo, nonché il diritto dell'autore dell'opera originale sulle vendite successive alla prima vendita.

3. La Sezione svolge altresì le attività di ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico istituito con legge 24 novembre 2006, n. 286, comma 132.

#### **Art. 88 – Altri compiti della Sezione**

1. La Sezione inoltre esercita, ai sensi dell'art. 22, comma 2, la protezione delle fotografie semplici, delle edizioni critiche di opere letterarie di pubblico dominio e di altre opere affidate alla Sezione per la tutela del relativo diritto connesso.

2. La Sezione, su richiesta degli interessati, svolge i seguenti compiti:

- a) vidimazione, mediante apposizione di contrassegno o altri sistemi idonei, oppure vigilanza sulla stampigliatura, degli esemplari delle opere;
- b) accettazione in deposito di opere dell'ingegno inedite, o definite tali dal dichiarante, al solo effetto di costituire, a favore del depositante o comunque degli aventi diritto indicati, una prova dell'esistenza dell'opera alla data del deposito. L'accettazione in deposito non comporta, da parte della Società, alcuna valutazione o riconoscimento dei requisiti di tutelabilità dell'opera ai sensi della legge sul diritto d'autore.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Commissione di Sezione, stabilisce condizioni e modalità di esecuzione dei compiti suindicati.

4. Alla Sezione è affidato altresì il servizio relativo al registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, la cui tenuta è attribuita alla Società dall'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.

## SEZIONE II – REQUISITI DI ASSOCIAZIONE

### **Art. 89 – Accertamento delle categorie e qualifiche dichiarate**

L'associazione degli autori e degli editori è subordinata, oltre che all'esibizione degli atti di cui all'art. 6, alla verifica del possesso dei seguenti requisiti minimi attestanti l'appartenenza alla categoria richiesta, mediante:

- a) se autore, l'esibizione di documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione oppure la diffusione di almeno un'opera di cui sia unico autore o coautore o traduttore;
- b) se editore, l'esibizione di documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione di almeno un'opera nonché copia del relativo contratto di edizione.

## SEZIONE III — DICHIARAZIONE DELLE OPERE. RIPARTIZIONE DEI PROVENTI. OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI LE CUI OPERE SONO ASSEGNATE ALLA SEZIONE

### **Art. 90 – Protezione delle opere della letteratura**

1. La protezione delle opere della letteratura - incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose - è esercitata dalla Sezione relativamente ai diritti indicati agli artt. 4 e 5 per tutte le opere sulle quali l'associato abbia od acquisti diritti.

2. Con riferimento a quanto previsto negli artt. 36 e 41, la dichiarazione delle singole opere mediante bollettino è prevista solo nei casi in cui sono presenti più aventi diritto. Qualora gli aventi diritto non siano tutti rappresentati dalla Società, l'avente diritto associato assume ogni responsabilità per quanto concerne la disponibilità dell'opera ai fini della sua pubblica utilizzazione. La Società non assume alcuna responsabilità nei confronti degli eventuali aventi diritto non rappresentati per quanto concerne la quota dei diritti d'autore loro spettante.

### **Art. 91 – Protezione delle opere delle arti figurative e delle opere fotografiche**

1. La protezione delle opere delle arti figurative e delle opere fotografiche è esercitata dalla Sezione per i diritti indicati agli artt. 4 e 5 relativamente a tutte le opere sulle quali l'associato abbia od acquisti diritti.

2. Con riferimento a quanto indicato negli artt. 36 e 41, la dichiarazione delle singole opere mediante bollettino è prevista solo nei casi in cui sono presenti più aventi diritto. Qualora gli aventi diritto non siano tutti rappresentati dalla Società, l'avente diritto associato assume ogni responsabilità per quanto concerne la disponibilità dell'opera ai fini della sua pubblica utilizzazione. La Società non assume alcuna responsabilità nei confronti degli eventuali aventi diritto non rappresentati per quanto concerne la quota dei diritti d'autore loro spettante.

3. La Società può accettare in tutela le opere delle arti figurative e le opere fotografiche da parte di cessionari che comprovino la titolarità dei diritti di utilizzazione su dette opere, purché sia riservata all'autore almeno la quota minima determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Commissione di Sezione.

**Art. 92 – Protezione delle opere delle arti figurative e delle opere fotografiche.  
Riserve ed eccezioni**

1. Fermo quanto disposto dall'art. 46, gli aventi diritto hanno la facoltà di riservarsi la valutazione di particolari richieste di utilizzazione, oppure la valutazione della qualità di determinate riproduzioni sulla base di adeguate prove.
2. Inoltre, fermo restando che la concessione delle autorizzazioni e la determinazione dei compensi relativi spettano alla Società a norma dell'art. 37, l'associato può riservarsi la facoltà di scelta dell'utilizzatore, nonché di richiedere, sempre attraverso la Società, un compenso diverso per le utilizzazioni delle sue opere.
3. In caso di esercizio delle dette facoltà, restano salvi gli effetti delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate dalla Società.
4. Dette facoltà non possono essere esercitate per le utilizzazioni non monografiche relative alle seguenti tipologie di riproduzione:
  - a) all'interno di volumi;
  - b) su reti telematiche;
  - c) su supporti videografici e multimediali.

**CAPO VI – SEZIONE LIRICA**

**SEZIONE I – COMPETENZA DELLA SEZIONE**

**Art. 93 – Opere assegnate e diritti tutelati**

1. La Sezione Lirica esercita la protezione delle opere ad essa assegnate e la tutela dei diritti indicati agli artt. 4 e 5.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. A) di questo Regolamento, la protezione della Sezione si estende anche all'utilizzazione delle opere in forma parziale nonché all'esecuzione delle opere stesse in forma concertistica.

**Art. 94 – Altri compiti della Sezione**

1. La Sezione cura la percezione dei compensi, affidata alla Società, su specifico mandato per:
  - a) il noleggio del materiale grafico musicale anche per opere di pubblico dominio;
  - b) le utilizzazioni di opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore;
  - c) le utilizzazioni di edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio.
2. La percezione dei compensi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è effettuata dalla Sezione anche per le opere musicali e drammatico-musicali di competenza di altre Sezioni.

**SEZIONE II – REQUISITI DI ASSOCIAZIONE**

**Art. 95 – Accertamento delle categorie e qualifiche dichiarate**

- L'associazione degli autori e degli editori è subordinata, oltre che all'esibizione degli atti di cui all'art. 6, alla verifica del possesso dei requisiti minimi attestanti l'appartenenza alla categoria richiesta, mediante:
- a) se autore, la dichiarazione di almeno un'opera con l'apposito bollettino;

- b) se editore, il deposito dei contratti di edizione relativi ad almeno un'opera lirica in tre atti, oppure due opere liriche in uno o due atti, oppure due oratori, oppure tre balletti, dai quali risulti la titolarità dei diritti amministrati dalla Sezione.

### **SEZIONE III – DICHIARAZIONE DELLE OPERE. OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI LE CUI OPERE SONO ASSEGNATE ALLA SEZIONE**

#### **Art. 96 – Dichiarazione delle opere. Documentazione**

1. La dichiarazione delle opere deve essere effettuata prima della loro pubblica utilizzazione e in tempo utile perché la Società possa provvedere agli adempimenti di sua competenza.
2. Al bollettino di dichiarazione deve essere allegato per il deposito un esemplare manoscritto o stampato dell'opera completa.
3. Per le opere di musica elettronica, concreta, o comunque non trascrivibile, può essere depositata la registrazione su disco o altro supporto.
4. Per l'opera coreografica o pantomimica può essere depositata una riproduzione videografica.
5. Il Direttore Generale ha facoltà di ammettere alla tutela della Società l'opera dichiarata anche se il bollettino di dichiarazione non sia accompagnato dall'esemplare dell'opera previsto dall'art. 42. Tuttavia, i proventi incassati non potranno essere liquidati agli interessati sino a che non sia stata perfezionata la dichiarazione con il deposito di detto esemplare.
6. Qualora gli aventi diritto non siano tutti rappresentati dalla Società, l'avente diritto associato assume ogni responsabilità per quanto concerne la disponibilità dell'opera ai fini della sua pubblica utilizzazione. La Società non assume alcuna responsabilità nei confronti degli eventuali aventi diritto non rappresentati per quanto concerne la quota dei diritti d'autore loro spettante.
7. Qualora il mandato relativo al servizio di noleggio di cui all'art. 94 riguardi opere tutelate, nel bollettino di dichiarazione deve essere indicata la quota parte dei proventi riservata all'autore.
8. Norme complementari in materia di dichiarazione e deposito delle opere potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della competente Commissione di Sezione.

### **SEZIONE IV – COLLOCAMENTO. MISURA DEI COMPENSI. RIPARTIZIONE DEI PROVENTI**

#### **Art. 97 – Collocamento delle opere. Riserve ed eccezioni**

1. Fermo quanto disposto dall'art. 39, l'associato, nell'assumere impegni con un utilizzatore per la fornitura o la concessione di un'opera anche futura, dovrà uniformarsi alle condizioni generali stabilite da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Commissione di Sezione.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 26; qualora dall'inosservanza derivi l'impossibilità di esercitare la protezione dell'opera conformemente alle disposizioni degli artt. 37 e 38, l'opera viene esclusa dalla ripartizione dei compensi globali incassati dalla Società per le utilizzazioni del repertorio della Sezione.
3. L'associato può riservarsi, all'atto della dichiarazione, la facoltà di scelta dell'utilizzatore dell'opera. In tal caso la Società concederà il permesso di utilizzazione soltanto a chi sia a tal fine indicato dall'associato.
4. L'associato può comunicare alla Società la riserva di cui al comma 3 anche dopo la dichiarazione dell'opera, restando comunque salvi gli effetti delle licenze eventualmente già concesse.
5. Salvo diversa indicazione nel bollettino di dichiarazione dell'opera, l'esercizio del diritto di collocamento e delle facoltà previste all'art. 98, spetta all'autore della parte musicale; per le opere coreografiche o pantomimiche – in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale – al coreografo e, nel caso di opere edite, all'editore della musica.

**Art. 98 – Misura dei compensi. Riserve ed eccezioni**

1. La Società determina la misura dei compensi dovuti dagli utilizzatori delle opere.
2. L'associato ha tuttavia la facoltà di chiedere agli utilizzatori dell'opera, sempre attraverso la Società, un compenso maggiore. Detta facoltà può essere esercitata dall'associato al momento della dichiarazione dell'opera, oppure in tempo utile prima del rilascio del permesso di utilizzazione da parte della Società, restando comunque salvi gli effetti delle licenze eventualmente già concesse.
3. La facoltà di cui al comma 2 non può essere esercitata:
  - a) in materia di diritti di riproduzione comunque effettuata;
  - b) in caso di opere miste o di utilizzazione di opere in spettacoli misti, in spettacoli cioè non costituiti interamente da opere di competenza della Sezione;
  - c) in caso di utilizzazioni nell'ambito dello stesso spettacolo di più opere o parti di esse di competenza della Sezione;
  - d) in tutti i casi in cui la Società stipuli con gli utilizzatori accordi generali.

**Art. 99 – Permessi di rappresentazione. Rifiuto e revoca.**

Il Direttore Generale, in caso di particolare gravità e quando ciò si renda necessario sia nell'interesse del singolo associato, sia nell'interesse generale di tutti gli associati, ha facoltà di rifiutare o di revocare, con atto motivato, i permessi di rappresentazione.

**Art. 100 – Delegazione di pagamento**

1. La Società può accettare dall'autore associato la delegazione a corrispondere a terzi anche non associati una quota parte dei proventi per diritti relativi a opere determinate o a determinate utilizzazioni.
2. Il rapporto con il delegatario della suddetta quota non comporta l'associazione alla Società e, anche se il delegatario è associato, dell'importo della quota si terrà conto, ai fini sociali, soltanto a favore del delegante associato.

**TITOLO IV – RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI PROVENTI**

**Art. 101 – Ordinanza di ripartizione**

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto i criteri di ripartizione dei proventi per diritti d'autore relativamente alle opere assegnate a ciascuna Sezione, sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Commissioni di Sezione competenti, e sono sottoposti all'approvazione del Ministro Vigilante, con effetto sui proventi relativi all'anno successivo.
2. In conformità a detti criteri, il Consiglio di Amministrazione, sentite le Commissioni di Sezione competenti, approva annualmente l'ordinanza di ripartizione, indicando il sistema e la periodicità delle operazioni di ripartizione.
3. L'ordinanza di ripartizione è pubblicata sul Bollettino sociale.

### **Art. 102 – Conti degli associati. Pseudonimo**

Qualunque sia lo pseudonimo o il nome d'arte adottato, i conti riguardanti gli associati sono intestati al nome anagrafico dell'associato stesso e comprendono anche le quote relative alle utilizzazioni dell'opera avvenute sotto lo pseudonimo o il nome d'arte.

### **Art. 103 – Liquidazione dei conti degli associati**

1. I conti degli associati sono liquidati allo scadere dei periodi fissati per le singole Sezioni. La scadenza di tali periodi può essere eccezionalmente variata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della competente Commissione di Sezione, qualora esigenze straordinarie lo impongano.

2. Le somme indicate sui conti degli associati possono, se ed in quanto esigibili, essere riscosse dagli associati medesimi o da chi, nelle forme legali, sia da essi a tal fine delegato. Il pagamento di dette somme si intende dovuto presso la Direzione Generale della Società e deve essere eseguito secondo la modalità che l'associato è tenuto ad indicare tra quelle previste dalla Società.

3. Qualora l'associato opti per la modalità di pagamento con assegno circolare, oppure ometta di indicare la forma di pagamento prescelta, o fornisca indicazioni insufficienti o improprie, la liquidazione avverrà, ove possibile, secondo la prassi d'uso della banca incaricata dell'operazione, con addebito di spese a carico del beneficiario.

4. In ogni caso, la responsabilità della Società si esaurisce con la messa in atto delle disposizioni per l'esecuzione dell'operazione secondo la modalità indicata dall'associato, oppure applicata d'ufficio ai sensi del comma 3, ed ogni rischio per le vicende successive si intende espressamente a carico dell'associato beneficiario del pagamento.

5. La Società ha il diritto di trattenere sul conto degli associati, con precedenza assoluta, le somme di cui essa sia creditrice a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli importi delle pene pecuniarie inflitte a norma degli artt. 26 e seguenti.

### **Art. 104 – Sospensione o annullamento della liquidazione del conto**

1. Eccezionalmente e qualora sussistano gravi e giustificati motivi, il Direttore Generale può sospendere, in tutto o in parte, la liquidazione del conto. Della sospensione è data notizia all'interessato con l'invito a fornire i chiarimenti che gli siano richiesti. Qualora detti chiarimenti non siano forniti o non siano ritenuti soddisfacenti, potrà essere instaurato procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 26 e seguenti.

2. Indipendentemente dal procedimento disciplinare, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della competente Commissione di Sezione, potrà disporre l'annullamento totale o parziale della liquidazione del conto, oppure l'esecuzione della liquidazione stessa.

3. Su documentata istanza dell'interessato, da presentare entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, il Consiglio di Amministrazione provvede al riesame.

### **Art. 105 – Conservazione della documentazione**

1. I documenti relativi ai conti degli associati o mandanti ed i programmi musicali sono conservati per cinque anni a partire dal primo giorno successivo a quello del termine della liquidazione.

2. In luogo dei documenti e dei programmi originali, possono essere conservate le relative copie o riproduzioni informatiche, fotografiche o equivalenti.

### **Art. 106 – Accesso alla documentazione. Normativa**

1. Soltanto l'associato o la persona dallo stesso validamente delegata nelle forme legali, il legale rappresentante dell'editore, del produttore, del concessionario o del cessionario, o i suoi impiegati, se di ciò espressamente incaricati, possono essere autorizzati alle visure, alla consultazione ed acquisizione di copie di dati, informazioni e documenti attinenti la posizione personale dell'associato.

2. Le verifiche dei conti della ripartizione, ivi compresi, per la Sezione Musica, i programmi delle pubbliche esecuzioni relativi al periodo al quale si riferisce la ripartizione, hanno luogo nei giorni fissati dalla Società e nei locali da questa indicati.

### **Art. 107 – Reclamo**

Avverso le risultanze del conto, l'associato può presentare reclamo al Direttore Generale nel termine di sessanta giorni dalla data in cui ne ha avuto notizia.

### **Art. 108 – Acconti e anticipi**

1. Il Direttore Generale ha facoltà di concedere agli associati che ne facciano richiesta, acconti sulle liquidazioni di diritti d'autore accertati e incassati dalla Società relativamente ad utilizzazioni di opere dell'associato richiedente, dichiarate ed accettate dalla Società.

2. Per le opere di competenza della Sezione Musica, il Direttore Generale, in relazione all'andamento degli incassi già effettuati dalla Società per il repertorio della Sezione e comunque nei limiti delle disponibilità, ha facoltà di concedere agli associati che ne facciano richiesta, anticipi sulle ripartizioni in corso sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

### **Art. 109 – Restituzione dell'eccedenza**

Indipendentemente dal disposto dell'art. 103, comma 5, l'associato che percepisca dalla Società somme superiori al suo credito liquido ha l'obbligo di restituire l'eccedenza.

### **Art. 110 – Accantonamento dei proventi**

1. In caso di controversia giudiziaria sull'appartenenza di diritti d'autore o sulla ripartizione di proventi derivanti dall'esercizio del diritto d'autore, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della competente Commissione di Sezione, può deliberare che i proventi derivanti dai diritti in contestazione, incassati o da incassare dalla Società, siano accantonati per un determinato periodo di tempo, e comunque non oltre la risoluzione definitiva della controversia, su un apposito conto produttivo di interessi semplici, al tasso legale. La decisione deve essere comunicata agli interessati.

2. In caso di urgenza, il Presidente può sospendere la liquidazione dei proventi derivanti dai diritti in contestazione su proposta del Direttore Generale, dandone immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di competenza.



## TITOLO V – ORGANI E ORGANISMI DELLA SOCIETÀ

### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 111 – Norme procedurali**

1. Ove non diversamente stabilito:
  - a) per la validità delle riunioni degli organi collegiali è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti dell'organo che si riunisce;
  - b) le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti;
  - c) di ogni riunione degli organi sociali è redatto verbale, il cui originale è conservato, per gli organi deliberativi, dal Presidente della Società presso l'Ufficio di diretta collaborazione e, per gli altri organi, a cura del relativo Segretario;
  - d) le delibere del Presidente devono essere numerate progressivamente e raccolte in libri appositi, conservati dal Presidente presso l'Ufficio di diretta collaborazione.
  - e) le cariche che si rendessero vacanti sono assegnate per il periodo residuo con le modalità previste per ciascun organo.
2. Qualora gli organi collegiali della Società debbano adottare deliberazioni che riguardano singole persone, le votazioni debbono essere effettuate per scrutinio segreto se il presidente dell'organo lo ritenga opportuno oppure ne sia avanzata richiesta da uno o più membri.

#### **Art. 112 – Organi sociali. Convocazione**

1. Ove non diversamente stabilito, della convocazione degli organi è dato avviso ai singoli componenti almeno cinque giorni liberi prima, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con preavviso di soli due giorni liberi.
2. I membri del Collegio dei Revisori assistono, ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.
3. Nelle riunioni degli organi collegiali possono essere sentiti dirigenti e altri dipendenti della Società, quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente dell'organo stesso.

#### **Art. 113 – Comitati**

1. L'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione possono avvalersi della consulenza di appositi comitati tecnici e/o di studio, formalmente nominati dagli stessi organi.
2. Nella loro composizione, i comitati sono espressione delle rispettive categorie rappresentate in Assemblea.
3. I comitati di cui al comma 1 sono convocati per iniziativa del Presidente della Società o su richiesta di un terzo dei componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, sentito il parere delle Commissioni di Sezione interessate, comitati intersezionali per l'esame di questioni che interessano più sezioni.
5. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare, sentito il parere della Commissione di Sezione interessata, comitati e commissioni con compiti di natura tecnica.
6. Non possono essere nominati, quali componenti effettivi dei comitati di cui ai precedenti commi, i dipendenti della Società.

### **Art. 114 – Dipendenti della Società membri degli organi collegiali**

Il dipendente che sia chiamato a far parte degli organi collegiali della Società, in caso di accettazione della carica, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

### **Art. 115 – Compensi e indennità**

1. Il trattamento economico spettante al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Revisori, è determinato dall'Assemblea, a norma dell'art. 2364 del Codice Civile.

2. Per ciascuna riunione degli organi ed organismi collegiali della Società sono dovuti a tutti i componenti presenti le indennità ed i rimborsi spese secondo le modalità e gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 116 – Assenza ingiustificata e decadenza dalla carica**

1. La mancata partecipazione dei membri degli organi collegiali a tre riunioni consecutive costituisce presupposto per la declaratoria di decadenza.

2. La decadenza è dichiarata dall'organo collegiale di appartenenza, sentite le ragioni dell'interessato.

### **Art. 117 – Codice di comportamento**

I componenti degli organi sociali sono tenuti al rispetto dei principi sanciti dal Codice di comportamento adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

## **CAPO II – ORGANI**

### **SEZIONE I – ASSEMBLEA**

#### **Art. 118 – Convocazione**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente entro il mese di giugno di ogni anno, per l'approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, l'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Della convocazione è dato avviso ai singoli componenti almeno quindici giorni liberi prima, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con preavviso di soli due giorni liberi.

4. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte da un notaio.

### **Art. 119 – Validità delle riunioni**

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea occorre la presenza, ai sensi dell'art. 111 oltre che del Presidente, della maggioranza dei membri dell'organo, di cui almeno la metà dei membri autori ed almeno la metà dei membri editori, concessionari, cessionari e produttori.

### **Art. 120 – Cooptazione**

1. Per il procedimento di cooptazione per integrazione dell'Assemblea, si fa luogo a votazioni separate, dovendosi riunire il complesso degli associati autori per eleggere un associato autore oppure il complesso degli associati editori, produttori, concessionari e cessionari per eleggere un associato editore, produttore, concessionario e cessionario.

2. Per la validità della deliberazione è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti della relativa categoria nelle prime due votazioni e la maggioranza assoluta dalla terza votazione in poi.

3. Il subentrante deve essere scelto fra coloro che, in occasione delle elezioni per la nomina dei componenti dell'Assemblea, erano compresi nell'elenco degli associati in possesso dell'elettorato passivo per la Sezione, categoria e, ove possibile, fascia reddituale di appartenenza del membro da sostituire.

## **SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 121 – Riunioni**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

2. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti, incluso il Presidente.

3. Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere sentito, su invito del Presidente, un componente designato dalla rispettiva Commissione di Sezione, allorché siano all'ordine del giorno materie di interesse della Sezione stessa.

### **Art. 122 – Segretario**

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina il proprio segretario, scegliendolo fra i suoi componenti, oppure fra i dirigenti della Società.

### **Art. 123 – Compiti**

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle funzioni ad esso assegnate dall'art. 7, comma 1, lett. a), dello Statuto, svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) adotta gli indirizzi e definisce gli obiettivi gestionali, organizzativi e finanziari della Società;
- b) delibera le operazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale di valenza strategica per la Società;
- c) adotta gli atti previsti dai regolamenti della Società;
- d) vigila sul generale andamento della gestione;
- e) nomina i membri dell'organismo di vigilanza di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

## SEZIONE III – COMMISSIONI DI SEZIONE

### Art. 124 – *Composizione delle Commissioni di Sezione*

1. Le Commissioni di Sezione sono così composte:
  - a) Commissione della Sezione Musica: 20 associati, di cui 6 autori della parte musicale di composizioni di vario genere, 3 autori della parte letteraria di composizioni di vario genere, 1 autore di composizioni sinfoniche o di brani staccati di opere liriche, balletti ed opere analoghe e 10 editori di musica;
  - b) Commissione della Sezione Cinema e opere assimilate: 8 associati di cui 6 autori e 2 produttori;
  - c) Commissione della Sezione Drammatica e Opere Radiotelevisive (DOR): 8 associati, di cui 6 autori e 2 editori e/o concessionari e cessionari di diritti di rappresentazione;
  - d) Commissione della Sezione Opere Letterarie e Arti Figurative (OLAF): 8 associati, di cui 4 autori e 4 editori.
  - e) Commissione della Sezione Lirica: 6 associati, di cui 2 autori della parte musicale e 1 autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori ed opere analoghe, e 3 editori.
2. Alla data di elezione da parte dell'Assemblea, i componenti delle Commissioni di Sezione debbono essere in possesso degli stessi requisiti previsti dallo Statuto per essere eletti in Assemblea.
3. Non è consentito assumere l'incarico di Commissario di Sezione per più di una Sezione.
4. Per l'elezione da parte dell'Assemblea dei componenti delle Commissioni di Sezione si procede a votazioni separate per Sezione e, all'interno delle stesse, per categoria.

### Art. 125 – *Riunioni*

1. I componenti di ogni singola Commissione di Sezione conferiscono a due di essi gli incarichi di presidente e vice presidente. L'incarico di segretario è svolto dal direttore della Sezione competente o, in caso di suo impedimento, da un dipendente della Società da questi designato. Il direttore della Divisione Autori ed Editori ed il direttore della Sezione partecipano alle riunioni con funzioni consultive e senza diritto di voto.
2. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi presidenti almeno due volte l'anno, oppure a richiesta di almeno un terzo dei componenti, esclusa la prima convocazione che sarà effettuata dal Presidente della Società. La convocazione deve essere effettuata con preavviso di almeno dieci giorni, con i mezzi scritti di comunicazione più celeri.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti di ogni singola Commissione, compreso il soggetto che presiede la riunione.
4. Alle riunioni delle Commissioni possono assistere, senza diritto di voto, il Presidente della Società o un membro del Consiglio di Amministrazione da questi designato, e il Direttore Generale.

### Art. 126 – *Compiti*

1. Le Commissioni di Sezione assolvono, anche attraverso comitati ristretti espressi nel proprio seno, i compiti indicati dallo Statuto e dai Regolamenti della Società.
2. In particolare ogni singola Commissione di Sezione:
  - a) esprime parere, obbligatorio ma non vincolante, al Consiglio di Amministrazione:
    - (1) sulle condizioni generali per la concessione dei permessi di utilizzazione;
    - (2) sulle modalità di determinazione della misura dei compensi per diritti d'autore sulle opere assegnate alla Sezione;
    - (3) in tema di criteri di ripartizione dei proventi agli aventi diritto;
    - (4) sull'adozione di eventuali modifiche dei criteri ripartitori per l'anno in corso, indicandone le motivazioni sopravvenute;
    - (5) sui criteri normativi degli obblighi di corretto comportamento;
    - (6) sulle altre materie indicate dai Regolamenti della Società;

- b) formula altresì parere, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, su ogni altra questione di interesse specifico per la singola Sezione o di interesse generale per la Società, e formula proposte in relazione a provvedimenti da adottare su materie di competenza della Sezione;
  - c) svolge, a richiesta degli interessati, i compiti di conciliazione previsti dall'art. 10, comma 4, dello Statuto;
  - d) si esprime circa l'istituzione da parte del Consiglio di Amministrazione dei comitati e delle commissioni tecniche di cui all'art. 113;
  - e) svolge compiti di natura tecnica, nell'ambito delle competenze della Sezione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, le Commissioni di Sezione propongono al Consiglio di Amministrazione le iniziative da intraprendere per la promozione, lo sviluppo e la diffusione, specialmente all'estero, del patrimonio letterario ed artistico italiano.

## **SEZIONE IV – UFFICIO DI CONTROLLO INTERNO**

### **Art. 127 – Ufficio di Controllo Interno**

1. L'Ufficio di Controllo Interno resta in carica per un quadriennio ed è diretto da un Dirigente della Società oppure da un professionista esterno, nominato dal Consiglio di Amministrazione sentita l'Assemblea, e può avvalersi, oltre che del personale della Società, di collaboratori esterni.
2. L'Ufficio svolge i compiti di controllo strategico previsti dallo Statuto e verifica l'adeguatezza degli assetti organizzativi, procedurali, strumentali ed informativi in rapporto alle esigenze di salvaguardia del patrimonio aziendale e all'incremento dell'efficienza dell'utilizzo dei fattori produttivi, nonché il rispetto dei Regolamenti e delle norme procedurali, conformemente agli incarichi assegnati e con le risorse messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Ufficio ha facoltà di richiedere direttamente informazioni agli Uffici della Società e riferisce al Consiglio di Amministrazione circa gli esiti della propria attività con relazioni semestrali riepilogative e, se del caso, con relazioni su argomenti specifici.

## **TITOLO VI – CONCILIAZIONE E ARBITRATO**

### **CAPO I – CONCILIAZIONE**

#### **Art. 128 – Apertura del procedimento**

1. I compiti di conciliazione fra gli associati demandati alle Commissioni di Sezione sono svolti per questioni in materia di diritto d'autore nell'ambito dei settori di rispettiva competenza su richiesta scritta di tutti gli interessati.
2. La richiesta deve contenere una chiara e, se occorre, documentata esposizione dei fatti che hanno dato luogo alla controversia.
3. Le parti sono avvertite della riunione della Commissione di Sezione almeno dieci giorni prima, mediante comunicazione con avviso di ricevimento, e possono farsi assistere, per la conciliazione, da persona di loro fiducia o rappresentare da persona munita di mandato speciale.

#### **Art. 129 – Processo verbale**

1. Conciliandosi le parti, si forma processo verbale della convenzione conclusa.
2. Il processo verbale è sottoscritto, oltre che dalle parti, dal presidente della Commissione e dal segretario.
3. Ogni spesa sostenuta dalla Società è posta solidalmente a carico delle parti, anche nel caso che la conciliazione non avvenga, mediante addebito per quota o per intero sul rispettivo conto.

4. L'atto di conciliazione è sempre esecutivo quanto alle ripartizioni da effettuarsi dalla Società o, comunque, quanto agli atti da compiersi dalla Società nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Art. 130 – Estensione ai non associati**

Le Commissioni di Sezione possono interporre il loro ufficio di conciliazione, qualora ne siano richieste da tutti gli interessati, anche nelle controversie fra associati e non associati, per questioni in materia di diritto d'autore nell'ambito dei settori di rispettiva competenza.

## **CAPO II – ARBITRATO**

### **Art. 131 – Nomina del terzo arbitro**

Nei rapporti tra associati, o tra associati e non associati, le parti contraenti, ai fini della decisione arbitrale di questioni in materia di diritto di autore, hanno facoltà di presentare istanza al Presidente della Società per la nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio.

### **Art. 132 – Contenuto dell'istanza**

1. L'istanza al Presidente della Società, sottoscritta da tutte le parti interessate, può assumere valore di compromesso ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
2. Ove preesista la clausola compromissoria, è sufficiente che l'istanza sia sottoscritta da una delle parti.
3. L'istanza deve contenere, fra l'altro, la precisa indicazione delle parti e degli arbitri o dell'arbitro già nominati, nonché l'esposizione del rapporto controverso con la formulazione di quesiti da sottoporre agli arbitri.

### **Art. 133 – Costituzione del Collegio in presenza di clausola compromissoria**

1. Nel caso che l'istanza venga sottoscritta da una sola delle parti ai sensi dell'art. 132 comma 2, il Presidente della Società ne dà comunicazione all'altra parte, con invito a nominare il proprio arbitro entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della detta comunicazione.
2. Nell'atto di nomina del proprio arbitro la parte stessa può indicare i quesiti che a sua volta intende deferire agli arbitri.
3. Ove nell'indicato termine la parte non abbia provveduto alla nomina del proprio arbitro, vi provvede il Presidente della Società, che ne dà comunicazione a tutte le parti.
4. Il collegio arbitrale così costituito opera presso la sede legale della Società.

### **Art. 134 – Tentativo di conciliazione**

Gli arbitri procedono al tentativo di conciliazione. Se il tentativo non riesce, gli arbitri pronunciano la decisione. Il lodo non è impugnabile.

### **Art. 135 – Spese del giudizio**

Le parti sono tenute solidalmente e salvo rivalsa tra esse alle spese del giudizio arbitrale, che possono venire addebitate, qualora si tratti di associati, per quota o per intero, sul rispettivo conto.

## **TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 136 - Esercizio**

L'esercizio costituisce il periodo di riferimento temporale del sistema contabile-amministrativo ed ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e chiusura il 31 dicembre.

### **Art. 137 - Bilancio preventivo**

1. Il bilancio preventivo esprime sinteticamente la previsione dei ricavi e dei costi dell'esercizio di riferimento. Gli importi esposti alle relative voci rappresentano, rispettivamente, obiettivo e contenimento della gestione.

2. Il Consiglio di Amministrazione predispone annualmente il bilancio preventivo almeno venticinque giorni prima dell'approvazione e lo trasmette al Collegio dei Revisori. Il documento, corredato della relazione del Collegio dei Revisori, è reso disponibile ai componenti dell'Assemblea, presso la sede della Società, almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la relativa approvazione, da effettuare entro il mese di novembre.

3. Le strutture amministrative della Società, nel corso dell'esercizio, assumono gli impegni di spesa e di investimento nel rispetto delle norme dello Statuto e dei Regolamenti della Società e tenendo conto dei limiti indicati nel bilancio preventivo, delle reali esigenze della Società e dell'andamento economico-finanziario della gestione.

### **Art. 138 - Bilancio di esercizio**

1. Il bilancio di esercizio, o conto consuntivo, da approvare entro il mese di giugno, è redatto in conformità alle norme previste per le società di capitali, in quanto compatibili con la natura della Società e con le norme dello Statuto e dei Regolamenti della Società.

2. Il bilancio di esercizio è accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, che evidenzia la situazione complessiva della Società e quella dei principali settori in cui essa opera, nonché le prospettive, i rischi e le opportunità future.

3. Il progetto di bilancio del Consiglio di Amministrazione, con la relazione di cui al precedente comma, è trasmesso al Collegio dei Revisori per la predisposizione della relazione di propria competenza almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

4. Per assolvere agli obblighi di comunicazione e pubblicità, il progetto di bilancio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono resi disponibili in copia ai componenti dell'Assemblea, presso la sede della Società, almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la relativa approvazione e fino a che quest'ultima non sia intervenuta.

### **Art. 139 - Riserve e risultato di esercizio**

1. Il patrimonio netto è costituito dalla riserva permanente, dalla riserva straordinaria e da eventuali ulteriori riserve costituite ai sensi di legge.

2. La riserva permanente non deve essere inferiore a 10 milioni di euro; qualora scendesse al di sotto del limite minimo, gli amministratori dovranno predisporre un piano di reintegro attraverso gli avanzi di gestione dei successivi esercizi.

3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'avanzo di gestione viene destinato per almeno il 50% ad incremento della riserva permanente. La quota residua è attribuita ad incremento della riserva straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, dello Statuto.

4. Sulla copertura del disavanzo di esercizio l'Assemblea delibera la destinazione delle riserve di legge utilizzabili a tale scopo e, in subordine, della riserva straordinaria e di quella permanente.

#### **Art. 140 - Separazione contabile**

1. Al fine di assicurare la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi, nei termini in cui è prevista dalla legge e dallo Statuto, la Società attua la separazione contabile redigendo un rendiconto economico separato, su base annuale, che evidenzia distintamente il risultato di esercizio di ciascuna gestione.

2. I criteri per la separazione contabile, che tengono conto del margine di contribuzione di ciascuna gestione ai costi generali, sono approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. Il documento di separazione contabile è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, comunicato al Collegio dei Revisori per eventuali osservazioni e successivamente sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

#### **Art. 141 - Pubblicazione del bilancio**

Il bilancio di esercizio, approvato dall'Assemblea, è pubblicato sul Bollettino sociale.

#### **Art. 142 - Impiego delle risorse finanziarie**

L'impiego delle risorse finanziarie della Società deve essere caratterizzato da un basso grado di rischio ed è effettuato, in conformità alle previsioni dei Regolamenti della Società, in modo da garantire la liquidità necessaria per il regolare assolvimento dei compiti istituzionali e delle attività correnti.

#### **Art.143 - Crediti della Società**

Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità per l'attività di gestione dei crediti, nel rispetto del principio di tutela degli associati e del criterio di economicità del processo di recupero.

#### **Art. 144 - Quote di spettanza**

1. Le quote di spettanza della Società sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate sono determinate dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2 di questo Regolamento Generale.

2. Le quote di spettanza sono stabilite preventivamente con riferimento ai diritti che saranno incassati nel corso dell'esercizio.

3. La misura delle quote di spettanza è determinata in funzione del costo di intermediazione e dell'esigenza di garantire la consistenza delle riserve patrimoniali della Società, nei limiti stabiliti dal comma 2 dell'art. 140.

4. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, può proporre all'Assemblea la variazione delle quote di spettanza con riferimento agli incassi realizzati nell'anno, in relazione all'andamento economico della gestione.

#### **Art. 145 - Contabilità sezionali**

Ciascuna Sezione, nello svolgimento dell'attività di rilevazione contabile, ripartizione e liquidazione dei diritti incassati in relazione all'ambito di competenza, sottoscrive, al termine dell'esercizio, un rendiconto contabile delle operazioni attive e passive poste in essere in relazione al repertorio amministrato. Il



rendiconto indica le risultanze delle movimentazioni realizzate nell'esercizio ed i relativi crediti e debiti. Gli uffici amministrativi provvedono all'aggregazione dei dati forniti da ciascuna Sezione nel bilancio della Società.

## **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 146 – Norma transitoria per la Sezione Cinema**

1. Per i produttori e i concessionari già associati è stabilito un termine di due anni dall'entrata in vigore di questo Regolamento per adempiere l'affidamento in tutela alla Sezione dei diritti relativi alle opere cinematografiche e assimilate.

2. L'inutile decorso di tale termine è causa di sospensione dall'elettorato attivo e passivo, atteso che la partecipazione agli organi sociali ai sensi della lettera e dello spirito dello Statuto e di questo Regolamento presuppone senza eccezioni che per l'associazione alla Società è previsto il contestuale affidamento di diritti da amministrare, tenuto conto di quanto indicato agli artt. 2 lett. f) dello Statuto e 10 di questo Regolamento.

### **Art. 147 – Pubblicazione degli atti sociali**

1. La Società pubblica un Bollettino sociale nel quale sono riportati gli atti sociali dei quali le vigenti normative prescrivono la pubblicazione, nonché gli atti sociali di rilevanza generale per gli associati ed i mandanti.

2. La cadenza ordinaria della pubblicazione del Bollettino sociale è bimestrale. Possono altresì essere pubblicati numeri speciali.

3. Il Bollettino sociale è portato a conoscenza di tutti gli associati e mandanti mediante spedizione postale. Esso è altresì reso disponibile sul sito Internet della Società ed è tenuto a disposizione per la consultazione presso la Direzione Generale, le Sedi e le Filiali.

4. Gli atti riportati nei numeri ordinari e speciali del Bollettino sociale si presumono noti a tutti gli associati e mandanti a partire dal quindicesimo giorno del secondo mese successivo al bimestre di riferimento.

### **Art. 148 -- Entrata in vigore del Regolamento Generale**

1. Questo Regolamento Generale entra in vigore il 1° luglio 2007 e verrà pubblicato sul Bollettino sociale e reso disponibile sul sito Internet della Società.

2. A partire dalla data indicata al precedente comma 1, devono considerarsi abrogati ad ogni effetto il Regolamento Generale approvato dall'Assemblea delle Commissioni di sezione il 16 dicembre 1987, pubblicato nel Bollettino ufficiale del 18 febbraio 1988 (fascicolo n. 6 novembre - dicembre 1987) e successive modificazioni, nonché tutte le altre norme emanate successivamente che siano in contrasto con le norme di questo Regolamento.